

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SALVATORE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MAROLI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	784	FERRARI MARTE ed altri: Norme in materia di rapporto di lavoro e di trattamento economico del personale dell'INPS adibito al settore della elaborazione elettronica dei dati (1645);
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		SOSPIRI ed altri: Norme per la tutela della occupazione dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale (1906);
Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760)	784	COSTAMAGNA ed altri: Nuove norme concernenti l'elevazione del tetto pensionabile (1976);
PRESIDENTE	784	LONGO ed altri: Nuove norme concernenti il limite massimo della retribuzione pensionabile ed imponibile e il divieto di cumulo per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (2015);
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):		CRISTOFORI ed altri: Nuove norme concernenti il massimale di retribuzione pensionabile ed imponibile (2111);
Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica (<i>Approvato dal Senato</i>) (2282);		PALOPOLI: Modifica del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decre-
CRESCO ed altri: Provvedimenti per accelerare la definizione delle domande di pensione presentate all'INPS (1066);		

	PAG.
to-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (2141)	784
PRESIDENTE	785, 789
	792, 793, 794, 795, 796, 797
	798, 799, 801, 803, 804, 806
	807, 809, 812, 815, 816, 817
	818, 820, 822, 824, 825, 826
	829, 830, 831, 832, 833, 835
ABBATANGELO	793
BELARDI MERLO	791, 792, 798, 818, 825
BOFFARDI	817, 826
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	789, 793
CAVIGLIASSO	804, 831, 834
COSTAMAGNA	816, 817
CRESCO	795
CRISTOFORI, <i>Relatore</i>	785, 793
	794, 798, 803, 806, 807
	811, 815, 817, 829, 830
FERRARI MARTE	793, 798, 801, 806
	807, 809, 812, 817, 831, 834
FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	795, 796
	798, 803, 806, 807, 808, 811
	812, 815, 817, 818, 820, 825
	829, 830, 831, 832, 833, 835
FRASNELLI	795
FURNARI	793
GAROCCHIO	831
ICHINO	813
LODI FAUSTINI FUSTINI	792, 811
MIGLIORINI	833
PEZZATI	799
ROSOLEN	816, 817, 822, 832
SOSPISI	789
TORRI	811, 820, 824, 825, 833
VISCARDI	828
ZOPPETTI	790, 791, 797
	799, 803, 808, 809, 833
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	835

La seduta comincia alle 13.

FURNARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, comunico che i deputati Leone e Costi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Sangalli e Reggiani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Poiché il relatore, onorevole Bonalumi, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna per cause di forza maggiore, propongo di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica (Approvato dal Senato) (2282); e delle proposte di legge Cresco ed altri: Provvedimenti per accelerare la definizione delle domande di pensione presentate all'INPS (1066); Ferrari Marte ed altri: Norme in materia di rapporto di lavoro e di trattamento economico del personale dell'INPS adibito al settore della elaborazione elettronica dei dati (1645); Sospiri ed altri: Norme per la tutela della occupazione dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale (1906); Costamagna ed

altri: Nuove norme concernenti l'elevazione del tetto pensionabile (1976); Longo ed altri: Nuove norme concernenti il limite massimo della retribuzione pensionabile ed imponibile e il divieto di cumulo per gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (2015); Cristofori ed altri: Nuove norme concernenti il massimale di retribuzione pensionabile ed imponibile (2111); Palopoli: Modifica del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (2141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: «Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica», già approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1981, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cresco ed altri: «Provvedimenti per accelerare la definizione delle domande di pensione presentate all'INPS»; Ferrari Marte ed altri: «Norme in materia di rapporto di lavoro e di trattamento economico del personale dell'INPS adibito al settore della elaborazione elettronica dei dati»; Sospiri ed altri: «Norme per la tutela della occupazione dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale»; Costamagna ed altri: «Nuove norme concernenti l'elevazione del tetto pensionabile»; Longo ed altri: «Nuove norme concernenti il limite massimo della retribuzione pensionabile ed imponibile e il divieto di cumulo per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti»; Cristofori

ed altri: «Nuove norme concernenti il massimale di retribuzione pensionabile ed imponibile»; Palopoli: «Modifica del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile».

Ricordo che nella precedente seduta abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali. Do pertanto la parola al relatore, onorevole Cristofori, per la replica.

CRISTOFORI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, è trascorso più di un mese dalla conclusione della discussione sulle linee generali dei provvedimenti in esame e ciò non mi consente certo di cogliere tutti gli aspetti emersi nel corso del dibattito. Mi limiterò pertanto ad alcune osservazioni di carattere generale, dopo aver ringraziato per i loro interventi gli onorevoli Cavigliasso, Napolitano, Zoppetti, Mancini Vincenzo, Costamagna, Ferrari Marte, Frasnelli, Sterpa, Boffardi, Pinto e Sospiri. Debbo innanzi tutto rilevare la diversità di posizione di alcuni gruppi rispetto a quella manifestata in questa Commissione. Perché, se andiamo a leggere le dichiarazioni fatte nella nostra Commissione, possiamo verificare che nessun gruppo ha avanzato riserve circa la costituzionalità o la legittimità degli articoli 1, 3 e 4, tranne l'onorevole Pinto nei confronti dell'articolo 32 relativo ai patronati. Anzi, lo stesso onorevole Napolitano, pur mantenendo alcune riserve nei confronti di certe parti del testo, ha sostenuto la necessità di approvazione del provvedimento, il quale rappresenta un vero e proprio snellimento delle procedure dell'INPS.

L'onorevole Zoppetti ha espresso per il gruppo comunista un giudizio sostanzialmente positivo sui modi di reclutamento del personale previsti dal testo e sui mezzi che si intendono adottare per incentivare la produttività.

Tutti sappiamo come poi presso la I Commissione affari costituzionali siano mutate le posizioni dei diversi gruppi.

Vorrei aggiungere che l'invito rivolto dagli onorevoli Pinto e Zopetti a compiere il massimo sforzo per aumentare i minimi delle pensioni trova riscontro nella volontà della maggioranza; tuttavia, noi dobbiamo tenere conto delle dichiarazioni del ministro del tesoro circa la decorrenza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MAROLI

CRISTOFORI, *Relatore*. Inoltre, al Senato il Governo ha assunto precisi impegni circa la propria disponibilità a rivedere il meccanismo che regola il tetto massimo delle pensioni.

L'onorevole Frasnelli ha fatto alcune considerazioni, che condivido, in merito ai problemi del CIPDEL e degli altri istituti del tesoro. Comunque, ritengo che anche tale questione possa essere affrontata validamente in sede di discussione della riforma generale del sistema pensionistico.

Molti colleghi hanno osservato che nel corso della discussione questo provvedimento, nato per snellire le procedure dell'INPS, ha subito un mutamento nella sua natura. Voglio dire che si è cercato in qualche modo di introdurre problemi che trovano, invece, una più giusta collocazione nella citata sede di riforma del sistema pensionistico.

A questo punto, mi si consenta, come relatore di questo provvedimento, di portare il mio modesto contributo di chiarimento, anche in seguito alla decisione presa dalla nostra Commissione di chiedere un ulteriore parere alla I Commissione affari costituzionali.

Credo che, innanzi tutto, vadano messi da parte i fatti emotivi e le questioni di prestigio che possono aver condotto anche ad errori di comportamento e di valutazione. Lo dichiaro, per quanto mi riguarda, in senso autocritico, poiché è possibile che la passione politica, la sensibilizzazione ricevuta per alcune traumatiche vicende subite da migliaia di lavoratori che

attendono ogni mattina, da questo provvedimento, la soluzione dei loro problemi, una conoscenza approfondita della situazione interna del massimo istituto previdenziale italiano, la coscienza dell'imminenza di una crisi dello stesso istituto, che può portare allo sfascio dell'intero sistema, mi abbiano spinto a sottovalutare alcuni delicati aspetti di questo provvedimento. Ciò è possibile. Devo aggiungere che sulle decisioni che sono state prese anche dalla maggioranza della nostra Commissione ha pesato certamente la conoscenza dettagliata del travagliato iter che presso l'altro ramo del Parlamento ha consentito di superare le divergenze fra le varie parti politiche e sindacali. Ha influito, altresì, l'audizione svoltasi, per espressa richiesta dell'INPS, nell'Ufficio di presidenza dei massimi dirigenti dell'istituto previdenziale.

Vi sono state poi alcune pressioni da parte dei tre segretari confederali, i quali difendono ovviamente una legittima aspettativa dei lavoratori. Ritengo, pertanto, che gli interventi del presidente dell'INPS e dei massimi vertici delle tre confederazioni sindacali siano stati un invito a meditare ulteriormente sulle conseguenze di una nostra eventuale soluzione non responsabile.

Su tale materia tutti i gruppi, compreso quello comunista, hanno dichiarato di non avere eccezioni da avanzare, salvo qualche piccolo particolare, sulla struttura dei primi quattro articoli. In particolare, il gruppo comunista dichiarò che avrebbe chiesto alcune modifiche circa gli aumenti di spesa, per i quali il Governo aveva già preannunciato la propria disponibilità per l'insufficiente copertura. I problemi sono noti e riguardano, oltre le questioni cui ho accennato, come la retroattività dell'elevazione del tetto pensionabile al 31 dicembre 1979, anche l'aumento dei minimi di pensione al 33 per cento dei salari medi del settore dell'industria, e la parità dei minimi tra lavoratori dipendenti ed autonomi: problemi che, a nostro modo di vederli, sono centrali nell'ambito generale della riforma delle pensioni e che quindi vanno rinviati a quando si discuteranno gli articoli della medesima.

Sia pure nella brevità della mia replica, non posso esimermi dal fare alcune osservazioni su quanto è emerso presso la I Commissione affari costituzionali, e non certo per aprire una polemica, che mi pare non serva a nulla; ricordo che io non sono potuto intervenire in quella sede in quanto in quel momento ero impegnato presso questa Commissione, riunita in sede legislativa.

Le osservazioni che noi avevamo mosso non mi pare fossero irrispettose della competenza della I Commissione affari costituzionali: esse rappresentavano uno sforzo di spiegazione di un testo che certamente poteva dar adito a degli equivoci.

Ho dovuto subire degli attacchi durissimi anche da parte di chi, presso la I Commissione affari costituzionali, era inizialmente partito (come l'onorevole Colonna) dalla tesi che non esistevano pregiudiziali di costituzionalità, e che poi ha invece ritenuto, nei fatti, come persona e come gruppo, di vincolare a modifiche la nostra Commissione.

I rilievi maggiori fatti al testo sono stati anche abbastanza contraddittori. Infatti, è da osservare che quelli mossi al primo e secondo comma dell'articolo 1 sono — almeno a mio parere — di natura meramente formale, in quanto, da un'attenta lettura delle norme di cui trattasi, appare evidente che le percentuali del 40 e del 45 per cento si riferiscono non al complesso dei posti vacanti negli organici, ma solo ai posti indisponibili per effetto della riserva di cui all'articolo 43, primo comma, della legge n. 70 del 1975. Ciò va da noi ribadito, perché non credo che la nostra posizione fosse tale da non tener conto del rispetto non solo della Costituzione, ma anche delle leggi vigenti dello Stato.

D'altra parte, le suddette disposizioni del progetto di legge non tendono né ad abolire né a ridurre definitivamente la riserva stabilita dalla richiamata norma della legge n. 70 del 1975, ma solo a limitarla temporaneamente, atteso che la riserva stessa continuerebbe ad operare nella misura vigente — pari al 50 per cento dei posti vacanti — sui posti che si renderanno

vacanti dopo l'espletamento delle procedure per le assunzioni e i concorsi previsti dall'articolo 1.

È infatti da tenere presente che i processi di mobilità — conseguenti alla soppressione degli enti pubblici — non sono esauriti, e non pare opportuno prevedere l'abolizione o la definitiva riduzione della riserva anzidetta, per non precludere al personale residuale degli enti soppressi la possibilità di una sistemazione consona all'esperienza e alla preparazione professionale acquisite.

Si tratta quindi di norme che trovano fondamento in un complesso di valutazioni, che se hanno influito negativamente sugli aspetti formali del testo, rispondono tuttavia a meditate esigenze sostanziali, sicché appare difficile pervenire a modifiche formali che non comportino una rottura del delicato equilibrio raggiunto dall'altro ramo del Parlamento.

Se modifiche dovremo apportare — parlerò poi delle mie proposte — dovremo farlo cercando anche un'intesa con il Senato.

Per quanto concerne, poi, la modifica apportata dal disegno di legge alle modalità di assunzione, è rilevare che l'articolo 5, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 stabilisce che i concorsi consistono in una valutazione comparativa della preparazione dimostrata dai candidati, i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso.

Il quinto comma dello stesso articolo 5 precisa che, per le due qualifiche inferiori dei ruoli amministrativo e tecnico (archivista dattilografo, commesso, operatore tecnico ed agente tecnico), l'espletamento del concorso richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

Il disegno di legge mantiene ferme le modalità di assunzione mediante prove scritte ed orali per la più elevata qualifica dei due ruoli (collaboratore e collaboratore tecnico), mentre, per le qualifiche inferiori, prevede la selezione in base a *tests* bilanciati o a prove pratiche, lasciando evidentemente all'autonomia degli enti la scelta fra i due sistemi, avuto riguardo alle mansioni che il personale è chiamato a svolgere, nell'ambito della pubblica am-

ministrazione, e alle esigenze di snellimento delle procedure concorsuali.

In proposito, è agevole constatare che ulteriori precisazioni circa l'ambito di applicazione del sistema dei *tests* (ma qui c'è stata la richiesta della I Commissione affari costituzionali) comporterebbero limiti, all'autonomia regolamentare degli enti, ben più pesanti di quelli che la legge n. 70 del 1975 aveva posto attraverso la generica previsione delle prove scritte, orali e pratiche, e sarebbero perciò frustrate le finalità della norma.

Del resto, non v'è dubbio che il sistema dei *tests* risponda all'esigenza di consentire che anche i concorsi ai quali partecipa un elevatissimo numero di candidati possano essere espletati in tempi brevi, evitando che i posti vacanti in organico restino congelati per anni. La legge-quadro sul pubblico impiego non potrà trascurare i problemi e gli inconvenienti derivanti dalle attuali procedure concorsuali: e ricordo che tale provvedimento è ancora all'esame del Parlamento.

Nel frattempo, la previsione del sistema di selezione basato su *tests* bilanciati nell'ambito degli enti parastatali appare opportuna, non solo perché consentirà di colmare rapidamente le gravi carenze che attualmente si riscontrano negli organici dei predetti enti, ma anche per verificare in concreto la validità di tale sistema selettivo.

Ho detto questo non per amore di polemica, ma perché non si può accettare di essere accusati di ignoranza delle leggi, senza avere la dignità di spiegare (è chiaro, poi, che ci può essere anche una tensione politica diretta al bene maggiore) gli elementi su cui abbiamo fondato le nostre posizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge, sulla cui ultima parte possono esserci delle preoccupazioni interpretative, con riguardo alla sua formulazione, desidero precisare che, con l'espressione « personale qualificato già appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 », la norma ha voluto fare spe-

cifico riferimento al personale già appartenente alle qualifiche inferiori della carriera direttiva che, a seguito della richiamata legge n. 70 del 1975, è confluito nella qualifica unica di collaboratore. Queste cose sono state spiegate a tutti i commissari e precisate dal ministro Foschi al Senato e solo volendo ignorare questa interpretazione si possono avere quei dubbi, comprensibili, da alcuni manifestati. La norma si limita a dare a questi dipendenti la garanzia che nel prossimo contratto sarà regolamentata la loro posizione giuridica, economica e funzionale, senza che ciò costituisca deroga ai principi fissati dalla legge n. 70 che, all'articolo 26, fra le materie riservate alla contrattazione sindacale, prevede specificamente, oltre al trattamento economico di attività, anche la determinazione dello stato giuridico del personale per la parte non disciplinata dalla legge stessa e non demandata ai regolamenti organici.

Peraltro, trattandosi di situazioni transitorie, mi sembra sia da escludere che la regolamentazione delle stesse possa pregiudicare l'attuazione della legge-quadro sul pubblico impiego, anche se nel contesto di tale legge non potranno essere trascurati i problemi del personale appartenente alle qualifiche propedeutiche alla dirigenza.

Per quanto concerne poi l'assetto organizzativo degli enti, non vi è dubbio che la contrattazione sindacale non può assolutamente incidere sull'ordinamento degli uffici aventi rilevanza esterna, che è disciplinato dalle singole leggi istitutive. Del resto la norma fa riferimento alle « esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali » e alle « norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli indici di produttività », ed è quindi palese che tratta esclusivamente della riorganizzazione interna degli enti. Pertanto, anche sotto tale profilo, mi sembra che la norma sia coerente con la legge-quadro sul pubblico impiego e, sia pure con gli aggiustamenti che potremo portare nella sede più opportuna, non possa giustificare le preoccupazioni sollevate.

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Per quanto concerne, infine, la disposizione di cui all'articolo 32, riguardante la riserva dei posti a favore del personale degli enti di patronato, condivido le preoccupazioni espresse soprattutto dall'onorevole Pinto. Ricordiamoci però quelle norme che abbiamo approvato in questo Parlamento, quando tutti i gruppi erano d'accordo, che consentirono l'inquadramento dei dipendenti licenziati dagli enti di patronato in ruoli statali; e quelle che hanno previsto l'assunzione del personale appartenente alle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri presso le unità sanitarie locali, nonché le recentissime disposizioni concernenti il personale della Croce rossa italiana. Non molto dissimile è anche la situazione di questo personale degli enti di patronato.

Per la situazione che si è venuta a verificare tenendo conto della richiesta fatta, a norma di regolamento, sia pure a maggioranza — che se ne assume le sue responsabilità — di un riesame da parte della I Commissione affari costituzionali del parere espresso che potrebbe significare, se questa vi insistesse, la remissione in aula del provvedimento che, almeno per alcune parti, deve essere invece rapidamente approvato per non rischiare di aggravare ancora di più la situazione, propongo di stralciare gli articoli 1, 4, 32 e 35, dei quali chiedo la remissione in aula, e di approvare i restanti articoli nel testo del Senato.

SOSPURI. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Per un richiamo al regolamento, onorevole Sospuri?

SOSPURI. Non per un richiamo al regolamento, ma per lamentare il fatto che la seduta, convocata per le ore 11,30, come risulta dall'albo affisso alla porta, si sia invece tenuta alle 13, senza avvertire neanche i capigruppo. Vorrei rilevare che così non si può andare avanti; dovete decidervi a mutare atteggiamento, se non volete costringerci, d'ora in poi, a mutare il nostro riguardo ai lavori di questa Commissione.

PRESIDENTE. Sul piano formale lei ha certamente ragione. Deve però considerare l'esigenza della Commissione di esaminare questo urgente provvedimento e il fatto che avevamo fissato la riunione per le 11,30 nella previsione che i lavori dell'Assemblea potessero per quell'ora essere conclusi. Essi, invece, si sono protratti più del previsto, con votazioni che sono terminate poco prima delle 13 e ciò ha determinato uno slittamento della seduta. Le chiedo scusa del disagio verificatosi, dando le assicurazione che per l'avvenire cercheremo che non si verifichino più simili inconvenienti.

Do ora la parola al sottosegretario Castelli per la replica.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'esprimere la posizione del Governo nei confronti di questo provvedimento credo che se mi limitassi alle questioni essenziali si avrebbe un dialogo più fruttuoso dal punto di vista della dialettica parlamentare, ma credo che sia importante prima di tutto fare una breve storia di questo provvedimento, storia che non vuole essere una enunciazione asettica ed irrilevante, ma che ha un notevole significato proprio in rapporto alle decisioni che devono essere assunte.

Come il relatore ha ricordato, questo provvedimento all'inizio era noto perché aveva lo scopo di semplificare alcune procedure dell'INPS. Successivamente, presso l'altro ramo del Parlamento, sono state apportate alcune modifiche di notevole portata riguardo ai minimi, al tetto delle pensioni, alla cassa integrazione.

Si è verificato un fenomeno che potrebbe apparire strano, a prima vista, ma che tale non è. Si è raggiunto, in sostanza, un accordo, esteso ben oltre i limiti della maggioranza di Governo, per cui, prescindendo dagli articoli ai quali sono stati preannunziati emendamenti, sui quali poi mi pronunzierò, sulle norme riguardanti il condono e l'assunzione del personale dei patronati si è avuto un differente atteggiamento da parte delle diverse forze

politiche. Come ho detto, tutte le altre disposizioni sono state approvate a larghissima maggioranza.

Quando sono state affrontate le norme riguardanti il personale, sempre nel corso della discussione al Senato, mi sono permesso di dire una frase icastica, che non so se mi sia lecito qui ripetere, e cioè che mai come dopo l'abolizione, fortunatamente a seguito della Resistenza e della Liberazione, della Camera dei fasci e delle corporazioni erano diventate forti le corporazioni nel nostro paese che riuscivano a condizionare molti atteggiamenti e che trasformavano in battaglie che spesso passavano all'interno dei gruppi politici ogni normativa riguardante gruppi di dipendenti.

ZOPPETTI. È molto grave che un rappresentante del Governo faccia dichiarazioni di questo tipo!

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi assumo la responsabilità delle cose che dico.

Credo che tutti leggano gli atti dell'altro ramo del Parlamento, per cui tutti avranno avuto modo di rilevare che il provvedimento era pronto per il varo quando ha subito una battuta d'arresto poiché appariva assai difficile l'accordo su quello che ora è diventato l'articolo 4, allora articolo 2. Dal momento che vi era un problema di particolare urgenza, rappresentato dai minimi, si pensava di dover ricorrere allo stralcio. Poi ci fu la discussione sulla legge finanziaria e l'esame su questo provvedimento riprese senza sostanziali dissensi, salvo quelli che ho ricordato.

All'articolo 2, ora 4, furono presentati numerosi emendamenti sui quali fu raggiunta un'intesa che, secondo il relatore, rappresenta un difficile punto di equilibrio.

Nel parlare di questo articolo 4, vorrei precisare che non sono animato da una sorta di patriottismo ministeriale, in quanto il testo, che è stato successivamente oggetto di polemica presso l'altro ramo del Parlamento, nella sua ultima versione

è stato presentato dal ministro della funzione pubblica di concerto con il ministro del tesoro. Il testo approvato contiene un comma (esattamente quello che inizia con le parole «Le trattative per il rinnovo contrattuale») che era un subemendamento Antoniazzi accolto dal Governo e all'accoglimento del quale il gruppo comunista aveva condizionato il proprio voto favorevole sull'articolo.

La descrizione di questi fatti mi sembra la conferma di quanto avevo accennato, di quanto cioè fosse difficile mantenere l'equilibrio raggiunto.

Allo stato attuale vi è una situazione di contrasto fra le decisioni prese da questa Commissione e quelle adottate dalla I Commissione affari costituzionali, la quale ha espresso alcune censure nei confronti degli articoli 1, 4 e 32.

Dovrei ricordare a questo punto, anche se può apparire superfluo, ma a volte è necessario ripetere cose ovvie, che la parte più urgente e fondamentale di questo provvedimento è rappresentata dalle disposizioni per il prepensionamento, dietro le quali stanno le soluzioni dei casi FIAT, Montedison, Standa, Monte Amiata e le stesse trattative che questa mattina il ministro del lavoro ha concluso per il caso Olivetti.

Se la norma non entrasse rapidamente in vigore, si creerebbe una grave situazione di tensione fra migliaia di lavoratori. Non va dimenticato che con questo provvedimento si prevede l'estensione della cassa integrazione ai settori del commercio per le aziende con più di mille dipendenti, nonché ai dipendenti delle aziende di ristorazione, mentre viene riconosciuto ai fini pensionistici il periodo di cassa integrazione ai lavoratori che già ne usufruiscono. Di non minore importanza sono le disposizioni relative ai lavoratori autonomi, i quali se prima erano soggetti, nell'ambito di una impostazione generale di Governo, ad una maggiore contribuzione, d'ora in poi saranno alleviati dall'onere che deriva dagli attuali aggi esattoriali. Qualcuno ha obiettato che in questo modo si potranno verificare maggiori evasioni, proprio per la struttura del provvedimento.

to che prevede la messa a ruolo, in caso di mancato pagamento, con oneri aggiuntivi che vanno ben oltre l'aggio attuale; ma si prevede l'applicazione di un tasso superiore a quello di sconto in misura tale da dissuadere qualunque tipo di evasione. Accanto a queste norme di notevole importanza, stanno quelle iniziali per la semplificazione delle procedure; ed è chiaro — vorrei dire al relatore — che non si può ritenere che queste operino tutta la loro efficacia se contemporaneamente non viene disciplinata la materia relativa ai dipendenti.

Ma non si può neppure affermare che non abbia senso varare talune norme se ad un certo punto, per la difficoltà di raggiungere un delicato equilibrio, si prendesse una decisione non immediata in rapporto agli articoli 1, 4 e 32.

Credo che le norme concernenti l'abbreviazione delle procedure possano già avere un'operatività di molto rilievo, anche se non discipliniamo immediatamente i concorsi o gli incentivi.

In rapporto a questo problema, senza senza entrare in polemiche che allo stato attuale dei fatti sarebbero sterili, relativamente alle autonome valutazioni fatte da altre Commissioni, vorrei avanzare due brevissime considerazioni, in rapporto agli articoli 1 e 4, per ciò che riguarda i concorsi e la loro sostituzione con i *tests*. Non so se sia ben chiaro a tutti coloro che hanno valutato la materia (anche se ciò era stato ripetuto in più occasioni dal ministro, dal sottoscritto, dal relatore presso questa Commissione, e da altri parlamentari al Senato) che nessuno ha immaginato di procedere ad una selezione di dirigenti mediante *tests*.

Il problema è invece se si debba ritenere o meno — se non a livello di struttura costituzionale, almeno di principi generali dell'ordinamento amministrativo — che per qualsiasi assunzione sia necessario procedere, nel nostro Paese, attraverso una prova scritta ed un orale, cioè per concorsi. Non vorrei poi essere rimproverato dall'onorevole Zoppetti per qualche altra frase icastica, ma devo segnalare

che questo principio non è applicato da paesi che hanno pure una civiltà giuridica di non trascurabile momento, come la Germania, la Francia e l'Inghilterra, dove si arriva all'assunzione di dipendenti della pubblica amministrazione mediante *tests*.

ZOPPETTI. Anche questo non è messo in discussione.

BELARDI MERLO. Questo lo deve dire a Darida, al ministro per la funzione pubblica!

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io ho il dovere di darvi spiegazioni che è vostro diritto sentire: il mio discorso può essere recepito da chiunque ritenga di esserne il destinatario. La mia opinione è che quanto viene fatto da altri paesi non è affatto scandalizzante se viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico.

Probabilmente, vi sono stati degli elementi che hanno indirizzato l'opinione pubblica a dare un certo giudizio: sappiamo che sono stati approntati dei *tests*, da parte dell'INPS, che sarebbe difficile definire come operazioni positive, e così sono arrivati sulla stampa dei quesiti che, oltre a destare commenti un po' ironici, davano l'impressione che si fosse proceduto sulla strada dei *tests* psicologici, invece che attitudinali.

È evidente che la preoccupazione espressa nei confronti di quei tipi di *tests* era fondata, ma essa viene superata attraverso non una normativa legislativa, ma una migliore configurazione di questo genere di selezione. Teniamo presente che, nell'INPS, ci troviamo di fronte a concorsi per personale esecutivo — dattilografe o fattorini — che mettono in palio 600 posti su 81 mila concorrenti: ora, indipendentemente dai tempi, un *tests* attitudinale serve a scegliere un fattorino molto meglio che non un tema in lingua italiana. Quanto all'onorevole Darida, egli non era contrario, in quanto ha espresso preoccupazioni di altro tipo, non certamente un'opposizione frontale al sistema dei *tests*: quindi, almeno su questo argomento, non vi è discrepanza di atteggiamento.

BELARDI MERLO. Invece c'è, perché si parla di una prova preselettiva, che non esaurisce il concorso.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se vi fosse la possibilità di apportare a una norma legislativa una correzione, fatta in termini estremamente rapidi e tale da non bloccare l'entrata in vigore di quelle norme di fondamentale importanza che ho ricordato, si potrebbe utilmente percorrere questa strada: ma condivido lo scetticismo dell'onorevole Cristofori circa la possibilità di fare ciò, perché ho l'impressione che l'argomento si presti ad essere spiegato soprattutto in rapporto all'articolo 4, e che c'è un cartello dei no, ma non dei sì. Nel voto espresso, con particolare riguardo all'articolo medesimo, dalla I Commissione affari costituzionali, si sono sommati degli atteggiamenti di segno completamente opposto (le tesi di incostituzionalità sostenute dagli onorevoli Del Pennino e Costamagna e le affermazioni di merito, di non coordinamento ordinamentale, espresse dall'onorevole Colonna e da altri). Ogni punto di contatto era puramente casuale: vi era un gruppo, divenuto poi maggioranza in quella votazione, che si esprimeva per il no: ma se esso avesse voluto redigere un testo, non vi sarebbe riuscito, perché le posizioni erano letteralmente opposte. L'onorevole Costamagna ha dato un voto determinante, sostenendo tesi nettamente polemiche nei confronti di quelle del partito comunista, e l'onorevole Del Pennino ha assunto una diversa opinione nei confronti di quella sostenuta dal gruppo comunista.

BELARDI MERLO. Il ministro Andreatta ha detto che sarebbe venuto in Commissione lavoro a proporre emendamenti.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si sono sommati dei voti che partivano da posizioni opposte, ma queste non sono sfociate nelle indicazioni della Commissione. Mi permetto di avere le stesse perplessità del relatore nel ritenere che si possa in due giorni o in una settimana sostituire

il difficile equilibrio, il cui raggiungimento ha richiesto mesi al Senato, con un altro equilibrio sulla regolamentazione di cui all'articolo 4. Infatti, qui si contrappongono tesi specularmente opposte, e proprio per rimediare al fatto che il testo del Senato è ambiguo, l'onorevole Darida, ministro per la funzione pubblica, e l'onorevole Andreatta, ministro del tesoro, avevano chiesto un ordine del giorno interpretativo: ora, se è già tanto problematico raggiungere un'intesa sull'ordine del giorno, credo sia difficile trovare una formula sostitutiva per quell'articolo.

Quindi, concludendo, il Governo ritiene indispensabile la rapida definizione del provvedimento che è vivamente atteso soprattutto da quelle aziende in difficoltà, come la FIAT, l'Olivetti, la Montedison e altre decine di minori, per la soluzione dei loro problemi e che si troverebbero in gravi condizioni di disagio se esso non venisse approvato.

Se non è possibile — e dubito che lo sia — raggiungere un accordo, sono favorevole alla proposta del relatore di stralciare quelle norme sottoposte a condizioni da parte della I Commissione affari costituzionali (norme che, comunque, in una seconda fase dovranno essere rapidamente approvate, perché anche di esse abbiamo bisogno), e all'approvazione in questa sede dei restanti articoli.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, la Commissione deve pronunciarsi sulla proposta del relatore di stralciare gli articoli 1, 4, 32 e 35.

Per permettere ai gruppi un momento di riflessione in proposito, sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
SALVATORE

LODI FAUSTINI FUSTINI. Questa mattina il relatore ci ha proposto lo stralcio degli articoli sui quali non esiste l'ac-

cordo, stante il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Il gruppo comunista, invece, ritiene che si possa ugualmente giungere ad un accordo sugli articoli 1 e 4 seguendo proprio il parere della Commissione affari costituzionali.

Non voglio fare alcuna polemica, ma le osservazioni del relatore e del Governo di questa mattina circa il citato parere credo debbano essere rivolte a tutta la maggioranza che, sia nella prima sia nella seconda seduta del Comitato pareri della I Commissione, non ha avuto quella coesione che normalmente dovrebbe avere in questi casi. Comunque, ripeto, non mi interessa a questo punto fare polemica.

Propongo, pertanto, di sospendere la seduta per breve tempo e di incaricare un comitato informale di lavoro di elaborare le modifiche, cui ho accennato, agli articoli 1 e 4. Sia chiaro che il gruppo comunista è fermamente intenzionato ad approvare in modo rapido il provvedimento.

CRISTOFORI, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta del gruppo comunista, purché la sospensione sia breve.

ABBATANGELO. Mi dichiaro d'accordo con la proposta della collega Lodi, tuttavia devo far presente che oggi pomeriggio in aula sono in discussione provvedimenti assai importanti, per cui non so se potremo continuare a lavorare in Commissione.

FERRARI MARTE. Riteniamo che si debba operare nella direzione proposta dal gruppo comunista al fine di superare quelle difficoltà cui ha fatto cenno lo stesso relatore questa mattina.

Da questo punto di vista, concordiamo con la richiesta di sospensione della seduta, proprio per compiere le verifiche necessarie a giungere alla rapida approvazione del testo in esame, con tutte le modifiche che noi riteniamo vadano introdotte, evitando la remissione in aula del progetto di legge.

Ciò, infatti, comporterebbe un ritardo dell'*iter* del provvedimento medesimo, in particolare circa gli articoli 1 e 4, che costituiscono i nodi fondamentali per lo snellimento delle procedure; occorre, invece, non solo porre l'INPS in condizione di fronteggiare problemi di natura istituzionale, ma anche superare difficoltà attinenti alla materia disciplinata dall'articolo 4.

La nostra adesione alla richiesta di una breve sospensiva si inquadra nell'impegno che, come gruppo socialista, abbiamo sempre messo nel risolvere questi problemi nei tempi più ristretti.

FURNARI. Anche il gruppo socialdemocratico concorda sull'opportunità di procedere ad una breve sospensione della seduta, nel tentativo di risolvere in sede di Commissione le questioni sul tappeto, e quindi di giungere a delle soddisfacenti soluzioni.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordando sul fatto che lo stralcio rappresenta una sorta di «ultima spiaggia», sono favorevole alla breve sospensione che è stata richiesta, nella speranza che porti a risultati positivi.

PRESIDENTE. Possiamo pertanto sospendere la seduta fino alle 16, onde consentire l'approfondimento delle questioni in sospeso nell'ambito di un comitato ristretto informale e la predisposizione di emendamenti che recepiscano il parere della I Commissione affari costituzionali. Devo avvertire che sarà necessario riprendere con puntualità i nostri lavori, in quanto, come prima faceva osservare l'onorevole Abbatangelo, la Commissione potrebbe essere sconvocata per concomitanti votazioni in Assemblea alle ore 17 o alle 17,30.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 15,30, è ripresa alle 16,30.

PRESIDENTE. Do la parola al relatore, onorevole Cristofori, per riferire sullo stato della situazione.

CRISTOFORI, *Relatore*. Ritiro la mia precedente proposta di stralcio, in quanto abbiamo raggiunto in sede di comitato informale testé riunitosi un accordo su alcuni emendamenti, che presenterò nel corso dell'esame dell'articolato, che recepiscono le richieste formulate dalla I Commissione affari costituzionali.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2282.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2282. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Concorsi).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonché, nella misura del 40 per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici, da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 feb-

braio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al 45 per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale può essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di servizio.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico consistono, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

« Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti degli enti di patronato e di assistenza sociale con almeno due anni di anzianità di servizio, licenziati a seguito di liquidazione o di

riduzione degli organici degli istituti stessi, hanno facoltà di chiedere l'inserimento nei corrispondenti ruoli dell'INPS.

A tal fine l'INPS riserva la dotazione organica rendendo indisponibili i posti da mettere a concorso ».

Poiché nessuno dei presentatori è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « 40 per cento », con le altre: « 45 per cento ».

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige per l'attuazione degli articoli 89, 99 e 100 dello statuto concernenti la parificazione della lingua tedesca a quella italiana e la proporzionale etnica nel pubblico impiego, prevalgono sulle disposizioni delle leggi statali di ordinamento del personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici cui fa riferimento l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ».

FRASNELLI. Ritiro l'emendamento da me presentato all'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

In merito al provvedimento al nostro esame, tengo a precisare che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni in provincia di Bolzano sono regolamentate dagli articoli 89, 99 e 100 dello statuto d'autonomia della regione Trentino-Alto Adige e rispettive norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. In quanto esplicazioni dei principi statutari, esse prevalgono sulle norme delle leggi ordinarie dello Stato. Al riguardo, vedasi la sentenza della Corte costituzionale del 27 luglio 1972, n. 151. È evidente, quindi, che esse prevalgono anche sulle disposizioni contenute nel provvedimento di legge

al nostro esame relative al reclutamento di personale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Frasnelli per avere ritirato il suo emendamento all'articolo 1. Mi sembra, altresì, doveroso dichiarare che sono completamente d'accordo con il contenuto dell'osservazione testé fatta dallo stesso onorevole Frasnelli, anche se sono dell'opinione che non sia necessario esplicitare nel testo legislativo il fatto che le norme costituzionali riguardanti le province autonome di Trento e di Bolzano prevalgano sulla legge ordinaria. È, comunque, importante che l'osservazione dell'onorevole Frasnelli resti a verbale e che ad essa sia associato il consenso del Governo.

CRESCO. Vorrei fare una dichiarazione di voto sia per questo articolo 1 sia per tutti gli altri che compongono il provvedimento in esame. Dichiaro che voterò a favore dei singoli articoli per disciplina di partito, non condividendo la filosofia di questo provvedimento e riservandomi, alla fine dell'esame degli articoli, di esprimere un giudizio complessivo su di esso.

Passiamo all'emendamento del relatore al primo comma.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « dei ruoli amministrativo e tecnico consistono », con le seguenti: « di assistente, archivista dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore ed agente del ruolo tecnico possono consistere ».

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine del quarto comma, le seguenti parole: « Per lo svolgimento di tali concorsi, gli enti possono anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 ».

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nella regione autonoma della Valle d'Aosta sono applicate le norme contenute negli articoli 51 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196 ».

Poiché l'onorevole Dujany non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testé appor- tate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(*Commissioni di esame*).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70,

possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni.

Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(*Inserimento nel ruolo speciale*).

Il personale dei disciolti enti mutualistici comunque operante presso l'INPS alla data del 30 settembre 1980 è inserito nell'apposito ruolo speciale costituito presso l'istituto stesso con decorrenza 1° luglio 1980.

Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

« Il personale dei disciolti enti mutualistici, comunque operante presso l'INPS alla data di entrata in vigore della presente legge, è inserito negli organici dell'istituto nei corrispettivi ruoli ».

Aggiungere il seguente comma:

« Presso lo stesso ruolo è inserito il personale dipendente dagli enti di patronato e di assistenza sociale con almeno due anni di anzianità di servizio, licenziato a seguito di liquidazione o di riduzione degli organici degli istituti stessi ».

Aggiungere il seguente comma:

« I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attesa di collocazione nei ruoli dell'INPS sono inseriti presso lo stesso ruolo speciale ».

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Zoppetti, Torri e Rosolen hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: « 30 settembre 1980 », le seguenti: « e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ZOPPETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70).

In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno, tra l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsabilità direttiva e di professionalità tecnica; anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni relative a tale assetto organizzativo sarà regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato già appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai Sottosegretari di Stato rispet-

tivamente delegati, nonché da 6 membri, rappresentativi delle categorie degli enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio.

Il concorso di cui all'articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70, consiste, salvo quanto sarà diversamente previsto dalla nuova contrattazione circa le modalità di espletamento, in un colloquio su materie professionali e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.

I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli indici di produttività sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni - ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 - è finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttività, dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento delle più elevate professionalità e all'incentivazione alla mobilità. L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potrà in nessun caso superare il 5 per cento delle spese lorde per le retribuzioni del personale, sarà determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Cristofori, in ottemperanza al parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « ultimo comma ».

FERRARI MARTE. Su questa parte concordo con la proposta del relatore in merito alla soppressione dell'ultimo comma. Tuttavia, mi permetto di ricordare all'onorevole ministro che quel comma vincolava, in modo preciso, la durata della trattativa e, conseguentemente, il sopprimerlo per snellire la normativa impegna il Governo ad anticiparla per evitare che si determinino situazioni di disagio.

BELARDI MERLO. Riterrei opportuno proporre, all'inizio dell'ultimo comma, un emendamento del seguente tenore: « In deroga all'articolo 26 della legge 20 maggio 1975, n. 70 ».

Ciò rafforzerebbe, a mio avviso, il riferimento alle osservazioni svolte in sede di Commissione affari costituzionali.

CRISTOFORI, *Relatore*. Desidero ricordarle, onorevole Belardi, che la I Commissione affari costituzionali non ha formulato osservazioni sull'ultimo comma, essendo riferita soltanto al primo comma, nel senso, cioè, di chiedere il rispetto dell'articolo 26. Ritengo, dunque, che la sua proposta di emendamento, se venisse formalizzata, complicherebbe maggiormente le cose.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Condivido le preoccupazioni del relatore a proposito di questo emendamento preannunciato dall'onorevole Belardi, poiché ritengo anch'io che esso finirebbe per complicare il significato dell'articolo 4, contraddicendo alla preoccupazione manifestata dalla I Commissione affari costituzionali, quella, cioè, di rispettare il disposto dell'articolo 26. Onde evitare di aggravare il significato di un atto che il Governo desidererebbe che fosse interpretato in termini estremamente

limitativi ed anche per essere coerenti con quella linea di carattere generale che di recente abbiamo riaffermato, preferirei che si evitasse di inserire quest'ultimo comma, essendo sufficientemente esplicito ciò che nell'articolo 4 è scritto.

BELARDI MERLO. A seguito dei chiarimenti forniti dal relatore e dal Governo e nell'intendimento di agevolare i lavori della Commissione, non formalizzerò l'emendamento da me pronunciato.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Vincenzo Mancini e Pezzati hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il quarto comma con i seguenti:

« In occasione del rinnovo del contratto in corso, nel rispetto dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, sarà definita la posizione economica del personale già appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della predetta legge n. 70 e di quello addetto istituzionalmente all'elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi, delle procedure e dell'attività di progettazione.

Il suddetto personale appartenente alla preesistente categoria direttiva è quello inquadrato in un ruolo ad esaurimento aggiunto alla dirigenza, articolato in una unica qualifica, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. In attesa che il nuovo contratto disciplini il trattamento economico e le modalità di accesso alla dirigenza del personale di cui al precedente comma, la nomina a dirigente è disposta in base a valutazione oggettiva di titoli di servizio, di anzianità professionale e di merito ».

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PEZZATI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« In attesa che il nuovo contratto disciplini il trattamento economico e le modalità di accesso alla dirigenza del personale di cui al precedente comma, la nomina a dirigente è disposta in base a valutazione oggettiva di titoli di servizio, di anzianità, professionali e di merito ».

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Zoppetti, Torri, Belardi Merlo, Lodi Faustini Fustini, Castelli Migali, Di Corato, Francese, Furia, Ichino, Migliorini, Napoletano, Pochetti, Ramella e Rosolen hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

Per sopperire alle esigenze temporanee e straordinarie di lavoro derivanti dagli adempimenti connessi alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, l'INPS può avvalersi temporaneamente del personale in quiescenza già alle dipendenze dello stesso istituto, esperto della materia concernente l'area della gestione delle posizioni assicurative.

Il numero degli ex dipendenti di età non superiore al compimento del 64° anno di età che può essere utilizzato ai sensi del precedente comma non può superare il limite massimo di 500 unità, per un periodo non superiore ad un anno.

Al predetto personale, che può essere assunto a domanda con « contratto di lavoro » a tempo determinato, è riconosciuto un compenso forfettario in misura da

stabilirsi dal consiglio di amministrazione dell'INPS, interamente cumulabile con il trattamento di pensione.

ZOPPETTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 4-bis.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al ruolo amministrativo, di cui all'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che svolga mansioni di prevalente natura tecnica è inquadrato nel corrispondente ruolo tecnico.

ART. 4-ter.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti adegueranno il contributo per l'assistenza sanitaria, ex ENPDEP, allo 0,30 per cento della retribuzione a carico dei lavoratori dipendenti.

ART. 4-quater.

In deroga agli articoli 20 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la trattativa fra la delegazione della pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali, provvederà a valutare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compenso economico derivante dalla diversità dell'orario di lavoro per i dipendenti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, rispetto agli altri settori del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

ART. 4-quinquies.

Al quarto comma dell'articolo 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sostituire le parole: « 40 ore settimanali », con le altre: « 36 ore settimanali ».

ART. 4-*sexies*.

Non sono soggetti a tassazione IRPEF gli aumenti retributivi dovuti alle variazioni della indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile che si verificheranno dal trimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4-*septies*.

Ai lavoratori pubblici l'indennità di anzianità, sotto qualsiasi denominazione, va commisurata all'importo di tutti gli emolumenti percepiti per ogni titolo, ragione o causa, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile.

ART. 4-*octies*.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è così modificato:

« All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'Ente, pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua complessiva in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato ».

ART. 4-*nonies*.

I redditi da lavoro dipendente o assimilati vanno divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico e passati separatamente ai fini IRPEF.

ART. 4-*decies*.

I benefici derivanti dai rinnovi contrattuali per i lavoratori pubblici, a titolo di recupero delle anzianità pregresse, sono estesi, ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ai dipendenti degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

(*Beni strumentali*).

Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

« Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma ».

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto, è aggiunto il seguente comma:

« Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità ».

L'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è abrogato.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(*Decorrenza delle pensioni di vecchiaia*).

La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

FERRARI MARTE. Ritengo questo articolo fondamentale nella struttura dell'intero provvedimento e per questo annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto al pensionamento è consentita la ricongiunzione dei periodi contributivi comunque versati o accreditati al lavoratore. Gli eventuali anni integrativi sono posti a carico del richiedente.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

(*Pensioni supplementari e supplementi di pensione*).

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da inquadrare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(Contributi figurativi).

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicura-

zione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne e contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Zoppetti, Torri, Furia, Belardi Merlo, Ramella e Ichino hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al quarto comma dopo le parole: « I periodi di sospensione », le seguenti: « ivi compresi quelli anteriori all'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al quarto comma dopo le parole: « I periodi di sospensione », le seguenti: « e di riduzione ».

ZOPPETTI. Chiediamo che il ministro del lavoro dia chiarimenti maggiori, rispetto a quelli forniti al Senato, circa il

riconoscimento di tutti i periodi di cassa integrazione a fini pensionistici. Inoltre, chiediamo cosa intenda fare il Governo per la categoria dei minatori.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo di dover confermare quanto ho già dichiarato al Senato sullo stesso tema e cioè che effettivamente i periodi di sospensione anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono computati ai fini pensionistici. Ciò è stato accertato attraverso gli organi amministrativi, per cui l'emendamento ora proposto dal gruppo comunista non è necessario.

Per quanto riguarda la situazione dei minatori, sono anch'io dell'opinione di parificare il loro trattamento con quello di tutte le altre categorie; tuttavia, esistendo un problema di valutazione della spesa e di verifica con la gestione dell'INPS e con la gestione speciale della pensione integrativa dei minatori, mi impegno in questa sede a fare i passi necessari per trovare una soluzione al problema che penso potrà essere inserito in modo opportuno nel provvedimento n. 760 attualmente in discussione in sede legislativa presso questa Commissione.

ZOPPETTI. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni del ministro e ritiro lo emendamento.

CRISTOFORI, *Relatore*. Anche io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del calcolo della pensione ai lavoratori ex combattenti e assimilati, la anzianità assicurativa viene fittiziamente maggiorata di sette anni; ai lavoratori ex combattenti mutilati e invalidi di guerra l'anzianità assicurativa viene fittiziamente elevata a dieci anni ».

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli anni relativi alle campagne di guerra, in ragione di uno per ciascuna di esse, sono accreditati come contributi figurativi nella posizione contributiva del lavoratore.

Analogo accreditamento per le croci al merito di guerra, mentre per le decorazioni al valore militare e per la qualifica di invalido e mutilato di guerra vanno accreditati due anni per ciascuna distinzione ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

(Dichiarazione di responsabilità).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali, rilevanti ai fini della erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(È approvato).

ART. 10.

(Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento aliquota contributiva).

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente:

« La misura dell'aliquota contributiva è modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo ».

(È approvato).

ART. 11.

(Pensioni in regime internazionale).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale.

(È approvato).

Gli onorevoli Cavigliasso, Sterpa e Boffardi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

Sono abrogate le norme contenute all'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che limitano il diritto al trattamento di reversibilità ai superstiti dei titolari di pensione con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1970.

CAVIGLIASSO. Lo ritiriamo, riservandoci di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi sociali di malattia e maternità nonché quelli previsti all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, prediposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 30 giugno dell'anno cui si riferisce.

In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale deve essere effettuato il primo versamento trimestrale è fissato al 25 maggio 1981.

Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonché a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonché le norme che regolano il relativo contenzioso.

I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono

rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonché eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.

In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per la attività svolta, i termini prescrizione per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.

La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.

Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti: *Al primo comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1981 », con le altre: « 1° gennaio 1982 ».*

Sopprimere il quarto comma.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato i seguenti emendamenti: *Al terzo comma, sostituire le parole: « al 30 giugno », con le altre: « al 31 luglio ».*

Al quarto comma, sostituire le parole: « 25 maggio 1981 », con le altre: « 25 luglio 1981 ».

CRISTOFORI, *Relatore.* Il primo emendamento riguarda il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 1980 che proponiamo sia riscosso anziché entro il 30 giugno, non essendovi tempo sufficiente, entro il 31 luglio.

Con il secondo emendamento proponiamo che i coltivatori diretti e i lavoratori autonomi paghino per quanto riguarda i contributi previdenziali due rate in una volta.

FERRARI MARTE. Bisognerebbe specificare che è da versare, oltre il primo, anche il secondo versamento trimestrale.

CRISTOFORI, *Relatore.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato il seguente emendamento: *Al quarto comma, dopo le parole: « il primo », aggiungere le altre: « ed il secondo ».*

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* La dilazione di incasso non è certo un fatto positivo, ma ne riconosco la pratica esigenza. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del relatore, al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

(Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo).

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.

Le ditte, che dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per lo intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente alla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.

Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della terza o quarta rata per lo importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.

Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni o modificazioni.

Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50 per cento.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 493, è abrogato.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento: *Al primo comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1981 », con le altre: « 1° gennaio 1982 ».*

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende vi abbiano rinunciato.

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato il seguente emendamento: *Dopo il primo comma inserire il seguente: « In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale deve essere effettuato il primo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981 ».*

CRISTOFORI, *Relatore*. Questo emendamento si rende necessario in quanto, a causa del ritardo con cui questo provvedimento viene approvato, abbiamo accertato che lo SCAU non sarebbe in grado di definire le modalità per la riscossione dei contributi del settore agricolo.

Con l'emendamento si prevede che i contributi da versare in luglio potranno essere effettuati in settembre.

FERRARI MARTE. Poiché rimane ferma la scadenza di settembre per il secondo versamento trimestrale, occorrerebbe precisare che ci riferisce ad ambedue i trimestri.

CRISTOFORI, *Relatore*. Sono d'accordo.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'emendamento del relatore: « In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(Contributo per l'indennità economica di malattia).

La quota parte del contributo da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione delle prestazioni economiche di ma-

lattia è determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia.

Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo è fissata nella misura del 3 per cento.

Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell'articolo 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.

La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.

Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere

all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74 nonché all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.

Gli onorevoli Zoppetti e Torri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quarto comma.

Sopprimere il quinto comma.

ZOPPETTI. Abbiamo proposto di sopprimere il quarto ed il quinto comma in quanto siamo contrari alla possibilità di modificare con legge le aliquote contributive di cui al primo comma, perché crediamo che ciò debba avvenire attraverso trattative tra le parti sociali. Quindi riconfermiamo questo giudizio negativo sia sul quarto, sia sul quinto comma dell'articolo, e vorremmo che il ministro ci precisasse perché ha insistito al Senato per il loro mantenimento.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se il senso degli emendamenti Zoppetti e Torri è quello di avere garanzie che queste decisioni verranno adottate sentite le parti sociali, e dopo un'adeguata valutazione delle proposte che emergeranno in quella sede, voglio ricordare che il metodo che il ministro del lavoro segue, in questa e in tutte le altre vicende, è certamente quello della preventiva valutazione delle posizioni delle parti sociali. Pertanto, l'articolo corrisponde solo all'esigenza — specie in una fase in cui gli adeguamenti sono resi indispensabili da una serie di motivazioni di carattere monetario, legate ai processi inflazionistici — di non dover ricorrere ad uno strumento di legge per far fronte a tali adeguamenti.

Desidero per altro garantire che tutto ciò avverrà non in una forma autoritaria,

ma in base alle consultazioni che saranno necessarie.

FERRARI MARTE. Riteniamo che il comma terzo dell'articolo 14 possa risolvere tutte le preoccupazioni emerse: infatti, in esso si dice che l'aumento delle quote di contributo avverrà, oltre che mediante decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, anche « su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »: ciò significa che le parti sociali, presenti nella gestione dell'INPS, diranno se necessità in proposito esistono o meno.

ZOPPETTI. Come ho ascoltato, il ministro mantiene l'impegno di discutere con le organizzazioni sindacali questo aspetto, prima di procedere a qualsiasi modifica delle aliquote: tenendo conto di tale dichiarazione — cui si affianca l'osservazione dell'onorevole Marte Ferrari — ritiriamo i nostri emendamenti, soppressivi rispettivamente del quarto e del quinto comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

« I contributi sociali di malattia a carico di tutti i lavoratori subordinati, compresi i dipendenti dello Stato, delle Aziende autonome, degli Enti locali, degli Enti di diritto pubblico, sono fissati nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La differenza tra tale misura e quelle già in vigore è posta a carico dei datori di lavoro ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I titolari di pensioni minime sono esonerati dal pagamento del *ticket* sui proutuari farmaceutici ».

Poiché i presentatori non sono presenti, gli emendamenti si intendono decaduti.

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

(Certificazione di malattia).

Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro ».

Nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma ».

Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « Con effetto dal 15 marzo 1980 », con le parole: « Con effetto dal 15 marzo 1981 ».

Alla fine del secondo comma, aggiungere la frase: « In caso di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche o private, gli adempimenti di cui al comma precedente saranno effettuati a cura della struttura sanitaria presso la quale il lavoratore è ricoverato ».

Poiché i presentatori non sono presenti, gli emendamenti si intendono decaduti.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

(Pensionamento anticipato).

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla

gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per l'integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Ali effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Gli onorevoli Sterpa, Bozzi, Zanone, Costa, Biondi, Altissimo hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Gli stessi benefici, fino al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva, spettano, a domanda, agli operai ed impiegati che, pur non avendo compiuto il 55° anno di età, se uomini, o il 50°, se donne, abbiano maturato i 35 anni di contribuzione necessari per la pensione di anzianità ».

Poiché i presentatori non sono presenti, l'emendamento si intende decaduto.

Gli onorevoli Torri, Belardi Merlo, Castelli Migali, Di Corato, Francese, Furia, Ichino, Lodi Faustini Fustini, Migliorini, Napolitano, Pochetti, Ramella, Rosolen, Zoppetti, Napoletano, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Il trattamento di pensione di cui al presente articolo è equiparato alla pensione di vecchiaia di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

TORRI. Riteniamo che questo tipo di pensionamento, cioè il prepensionamento, sia di natura profondamente diversa rispetto alle pensioni di anzianità. Infatti, mentre quest'ultima è una scelta autonoma che compie il lavoratore, l'altro tipo di pensionamento costituisce una scelta sostanzialmente obbligata per il lavoratore stesso.

Riteniamo quindi giusto che tale trattamento di pensione sia considerato come quello della pensione di vecchiaia, e sia quindi soggetto alle norme previste dalla legge n. 153 del 1969. Mi permetto di insistere su questo argomento, affinché sia il Governo, sia il relatore, sia gli altri gruppi parlamentari considerino nel loro giusto aspetto le norme previste dall'articolo 16.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Osservo che il problema posto dai colleghi del gruppo comunista ha indubbiamente un suo fondamento. Però, nella sede attuale, noi ci troveremo di fronte all'esigenza di rinviare alla V Commissione bilancio questo emendamento, in quanto esso comporta un notevole aggravio di spesa.

Faccio anche presente che il medesimo tema era stato già affrontato al Senato, e poi accantonato, perché essendo in discussione (e mi auguro che possa essere approvata al più presto) la riforma pensionistica generale, è in quella sede che dovranno essere rivisti non solo questo, ma anche altri aspetti del problema in esame, per risolverlo più organicamente.

CRISTOFORI, *Relatore*. Concordo con il Governo nel dire che le osservazioni del collega Torri hanno un serio fondamento; ma sia per la necessità di rinviare l'emendamento alla V Commissione bilancio, sia per quanto si è deciso a proposito di identico argomento al Senato, prego il collega Torri di ritirare l'emendamento stesso.

LODI FAUSTINI FUSTINI. Colgo l'occasione della presentazione di questo emendamento, per dichiarare che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 16. Non sottovalutiamo l'opportunità di introdurre il pre-pensionamento in un momento come questo, ma vogliamo far rilevare la contraddittorietà delle nostre posizioni.

Siamo infatti tutti d'accordo sul fatto di discutere dell'età pensionabile, abbiamo già previsto di elevarla a 65 anni di età, e riteniamo che ci possa essere una maggior duttilità nel fissare questo limite. Nella riforma pensionistica generale si prevede, con riferimento alle pensioni di anzianità, di giungere anche a 50 anni di lavoro, per avere il 100 per cento del salario.

Certo, mi rendo conto del fatto che in una certa situazione di crisi, in determinate condizioni, è necessario arrivare an-

che a misure come queste, per rendere meno drammatici i processi di licenziamento e di riduzione del personale. Ma nel nostro modo di legiferare emerge una profonda contraddizione: da una parte prevediamo, infatti, che un lavoratore, a 65 anni di età, e quindi già vecchio, può continuare a lavorare e a contribuire; dall'altra, condanniamo con questo provvedimento di legge un lavoratore, che ha 56 anni di età, a non lavorare più o a svolgere un « lavoro nero ». Ad esempio, un lavoratore della FIAT o di altra società, autolicensiandosi o licenziato, senz'altro vorrà mantenere la pensione e, non potendo lavorare per legge, sarà costretto a dedicarsi ad un « lavoro nero ».

Per questi motivi, poiché siamo anche noi d'accordo sul fatto che l'iter di questo provvedimento debba proseguire speditamente, vorremmo rilevare che rimandarlo alla V Commissione bilancio, se comporterebbe un qualche ritardo, costituirebbe, però, un aumento di entrate nelle casse dello Stato.

Dal momento, comunque, che il gruppo comunista non ha alcuna intenzione di intralciare i lavori della Commissione, ritiriamo il nostro emendamento, riservandoci di presentarlo in sede di discussione della riforma. Preannunciamo, altresì, che ci asterremo dalla votazione di questo articolo 16.

FERRARI MARTE. Indubbiamente si tratta di una questione di non facile soluzione, tant'è vero che del problema dell'abbassamento del limite di età si sono occupate anche le organizzazioni sindacali. Infatti, tale criterio — che qui si tende ad affermare — sembra contrastare con quello secondo il quale bisogna arrivare a godere della pensione di vecchiaia dopo il massimo periodo di contribuzione. Malgrado tali preoccupazioni, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dopo le dichiarazioni di voto che ho ascoltato, vorrei precisare che si tratta di una norma di carattere

straordinario, volutamente limitata nel tempo, valida, cioè, solo per l'anno 1981, il che significa che il Governo non solo si è posto il problema di un'apparente contraddittorietà tra gli orientamenti di carattere generale e l'adozione di questo provvedimento, ma si è dichiarato d'accordo — e lo conferma — su questo disegno di legge solo in quanto esso abbia, appunto, carattere straordinario di individuazione di uno strumento che, in una fase di accentuata crisi dei settori produttivi ed industriali, con il rischio di massicci processi di licenziamento, possa essere adottato in una forma, per così dire, « morbida », alternativa, in quanto non bisogna dimenticare il carattere di volontarietà che deve accompagnare l'adozione di questo strumento, volontarietà giustificata dal fatto che, se tale strumento diventasse vincolante ed obbligatorio, si creerebbero certamente disparità ed ingiustizie molto gravi.

È solo per tali motivazioni che noi riteniamo che questo strumento possa, per il 1981, rilevarsi utile ed è in questo senso che anche le organizzazioni sindacali ne hanno sollecitato l'approvazione — e non nascondo che anche l'accordo trovato con i sindacati contribuisce a farmi sottolineare l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

Desidero, però, precisare, perché rimanga agli atti, che tutto questo non significa che il Governo manifesti entusiasmo per tale tipo di strumento che è senz'altro l'indice di una grave situazione dell'occupazione nel nostro paese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Ichino e Zoppetti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 16-bis.

I provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 20, 21, 22 e 23 dei de-

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

creti-legge 15 febbraio 1980, n. 27 e 7 maggio 1980, n. 167 conservano integralmente la loro efficacia.

ICHINO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

(Dirigenti di aziende industriali).

Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° anno se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimen-

to delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

(È approvato).

ART. 18.

(Minatori).

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 27

anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonché quella accreditata a norma dell'articolo 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addebi- tati complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 16.

(È approvato).

Gli onorvoli Sterpa, Bozzi, Biondi, Zanone, Costa ed Altissimo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-bis.

(Riscatto dei periodi di frequenza dei corsi di formazione professionale aziendale).

I lavoratori dipendenti da imprese industriali che abbiano frequentato corsi di formazione professionale aziendale per

i quali non era previsto l'obbligo del versamento di contributi ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, possono riscattare, ai fini pensionistici, i periodi di tempo impiegati a frequentare tali corsi.

Il riscatto dei periodi di tempo impiegati per la frequenza dei corsi di formazione professionale avviene a domanda degli interessati, rivolta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, mediante produzione di un regolare attestato di frequenza ai corsi, rilasciato dall'azienda presso la quale il lavoratore ha frequentato i corsi stessi, o di altri documenti comprovanti la frequenza dei corsi predetti.

La riserva matematica che deve essere versata all'INPS è determinata sulla base della retribuzione percepita dai lavoratori interessati all'atto della domanda di riscatto.

Il 50 per cento della riserva matematica da versare all'INPS ai sensi del comma precedente è a carico dei lavoratori interessati, il 25 per cento è a carico dell'azienda presso la quale è impiegato il lavoratore all'atto della presentazione della domanda di riscatto, il 25 per cento è coperto dal fondo dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

L'onorevole Napoli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-bis.

(Forestali).

Fino al 31 dicembre 1981, i lavoratori addetti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad attività di forestazione, sospesi dal lavoro ed ammessi a fruire del trattamento di integrazione salariale, possono chiedere il pensionamento anticipato previsto dall'articolo 16, sempreché possano far valere i requisiti di età e di contribuzione previsti dal citato articolo. La domanda va presentata entro sessanta

giorni o dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale dei lavoratori addetti in attività forestali per le quali siano stati presentati, agli organi competenti, a causa di situazioni di crisi, programmi di riconversione strutturale.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria o dell'agricoltura corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese.

Poiché l'onorevole Napoli è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 19.

(Massimale di retribuzione pensionabile).

Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 18.500.000.

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 31 dicembre 1980 », *con le altre:* « 31 dicembre 1979 ».

CRISTOFORI, *Relatore.* In ossequio al parere contrario, espresso dalla V Commissione bilancio su questo emendamento tendente ad anticipare al 31 dicembre 1979 la decorrenza del nuovo massimale di retribuzione pensionabile, dichiaro di ritirarlo, non senza, però, alcune precisazioni che ritengo doverose.

Ricordo che, in coincidenza di vertenze sindacali avvenute l'anno scorso, avevamo ipotizzato, previo accordo tra i gruppi ed il Ministero del lavoro, intese tra Governo e sindacati per far decorrere dal

31 dicembre 1979 la decorrenza del suddetto massimale. La proposta, avanzata in Senato, trovò la disponibilità del Governo che, tra l'altro, confermò l'impegno ad esaminare il problema nel più vasto quadro della riforma generale delle pensioni.

Pur ritirando l'emendamento, dunque, invito i gruppi a concordare un ordine del giorno in cui si impegni il Governo, in sede di riforma generale delle pensioni, a prevedere la decorrenza del nuovo massimale di retribuzione pensionabile a partire dal 31 dicembre 1979.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Torri, Lodi Faustini Fustini, Zoppetti, Belardi Merlo, Castelli Migali, Di Corato, Francese, Furia, Ichino, Migliorini, Napolitano, Pochetti, Ramella e Rosolen hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite massimo di retribuzione ai fini della determinazione della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissato in lire 18.600.000 annue. A tale limite si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1981 e per ogni anno successivo, la disciplina di adeguamento prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, l'anzidetto limite massimo è esteso a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. Per le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1984 la cui determinazione si effettua sulla base dell'ultima retribuzione percepita o con riferimento ad un arco di tempo pari o diverso da un triennio, ove risulti una retribuzione pensionabile superiore al limite previsto nel presente arti-

colo, l'assicurato o i suoi superstiti hanno facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base della media dei tre anni con più elevata retribuzione dell'ultimo decennio, anche in deroga al limite massimo di cui al presente articolo.

L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1976, n. 160, non si applica alle quote aggiuntive concesse ai sensi del terzo comma dello stesso articolo negli ultimi due anni precedenti la data di decorrenza dell'aumento medesimo ».

ROSOLEN. Il gruppo comunista dà per illustrato l'emendamento presentato, riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Onorevole Rosolen, può svolgere adesso il suo intervento.

ROSOLEN. Alla luce delle dichiarazioni fatte dal relatore il mio gruppo non può non prendere atto del parere vincolante espresso dalla V Commissione bilancio, un parere negativo conseguente, però, a precise indicazioni del Governo e, in particolare, del ministro del tesoro che ha tenuto a sottolineare la mancanza di copertura per i maggiori oneri derivanti dagli aumenti proposti. A parte le considerazioni necessarie, ma che intendo risparmiarevi, su questa presunta mancanza di copertura, ritengo, comunque, che il parere espresso dalla Commissione bilancio sia addebitabile ad una precisa responsabilità del Governo e del ministro del tesoro.

Il gruppo comunista, tuttavia, è consapevole - le recenti vicende nelle Commissioni lavoro ed affari costituzionali lo hanno, purtroppo, reso evidente - di quanto sia inopportuno, in questo momento, un rinvio alla Commissione bilancio del testo dell'articolo 19, poiché ciò produrrebbe un ulteriore ritardo che andrebbe ad assommarsi a quelli già accumulati per effetto di decisioni prese su ondate emotive senza, cioè, quella riflessione ponderata alla quale avevamo invitato le altre parti politiche.

Il gruppo comunista vuol favorire la rapida approvazione di questo provvedimento, ma, ripetendo la considerazione iniziale, non può non addebitare al Governo la responsabilità di un'ingiustizia che, con l'approvazione degli articoli senza gli emendamenti proposti, si attua verso quei lavoratori dipendenti convinti o costretti al prepensionamento dopo le promesse fatte da certe aziende, in particolare dalla FIAT, a seguito di assicurazioni fatte dal ministro del lavoro che considerava scontata una rapida applicazione della norma che, in effetti, se fosse stata approvata l'anno scorso, non avrebbe creato il problema attuale. Ai quadri aziendali, dunque, sono stati dati affidamenti che oggi vengono disattesi. Chi tutela, realmente, gli interessi di lavoratori i cui salari si avvicinano o superano anche la misura del nuovo tetto che andiamo a stabilire con l'articolo 19 e che, per effetto delle decisioni assunte dal Governo, vengono a perdere dalle trecento mila lire in su di pensione?

Il gruppo comunista di fronte all'articolo 19 quale viene proposto alla votazione, non può non rilevare che esso corrisponde solo in minima parte alla necessità di aggiornare la normativa pensionabile su basi di equità, non può non tener conto del fatto che il nuovo tetto andava alzato e che non si è attuata la retrodatazione al primo gennaio 1980.

Per le considerazioni su esposte il nostro voto sull'articolo 19 non può che essere di astensione.

COSTAMAGNA. Signor Presidente, desidero ricordarle che sono anch'io presentatore di un emendamento alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Costamagna, la sua posizione è particolare ed è già stata esaminata dalla Giunta del Regolamento. Lei ha l'effettiva facoltà di presentare emendamenti, ma lo svolgimento dei medesimi è demandato alla Commissione. Vorrei chiedere all'onorevole Costamagna per quale motivo voglia parlare.

COSTAMAGNA. A me sembra che in questa Commissione sia sempre stato concesso a chiunque di parlare.

PRESIDENTE. Voglio chiarire che prima di risponderle mi sono documentato, per cui la possibilità di concederle la parola è facoltà della Commissione. Inoltre, poiché fra poco dovremo interrompere la seduta per imminenti votazioni, in Assemblea, vorrei sapere per quanto tempo eventualmente intenda parlare.

COSTAMAGNA. Sono nove anni che frequento questo Parlamento e non mi è mai capitato di vedermi negata la parola. Elevo qui una vibrata protesta verso la Presidenza della Camera perché con questo modo di procedere dimostra di non essere democratica. È una vergogna! È vergognoso che venga negata la possibilità di illustrare un proprio emendamento! Prenderemo adeguati provvedimenti! È una vergogna!

BOFFARDI. Esprimo il personale rincrescimento per questo episodio; tuttavia, la mia opinione personale è che il presentatore di un emendamento abbia il diritto di illustrarlo, salvo poi a rimanere in minoranza.

FERRARI MARTE. L'articolo 38 del Regolamento è molto chiaro in proposito.

PRESIDENTE. Ripeto che la mia interpretazione è basata su precise norme.

BOFFARDI. L'emendamento da me presentato insieme con altri colleghi all'articolo 19 tende a spostare la decorrenza della nuova norma dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre 1979, in quanto la decorrenza al 1980 provoca quelle gravi ingiustizie già ampiamente ricordate dal relatore. Io credo che questo emendamento debba essere approvato soprattutto perché il Governo aveva dato precise assicurazioni in merito nel corso di alcune grandi vertenze sindacali, come quella della FIAT. Il Governo non può ora ritirare la parola data, specie in materie di riforma ge-

nerale del sistema previdenziale, sia in materia di massimali, sia di retribuzioni mensili. Ritengo che non possiamo, a questo punto, deludere le aspettative di tanti lavoratori che chiedono solo una modifica giusta della normativa vigente.

Infine, spero che possa essere superato lo scoglio del parere negativo della Commissione bilancio; in caso contrario, mi riservo di presentare un ordine del giorno su analoga materia.

PRESIDENTE. Purtroppo, onorevole Boffardi, anche questo emendamento ricade fra quelli su cui la V Commissione bilancio ha espresso parere negativo.

BOFFARDI. Allora lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. A questo punto, sempre per il motivo che la Commissione bilancio ha espresso un parere negativo, credo si debbano considerare improponibili gli altri emendamenti all'articolo 19.

CRISTOFORI, *Relatore*. Il testo dello emendamento presentato dall'onorevole Costamagna è identico a quello che, presentato da me, ha ricevuto il parere negativo della Commissione bilancio. A questo punto, non ha senso rinviare lo stesso testo alla Commissione di merito per un nuovo parere.

PRESIDENTE. L'emendamento è improponibile nella prima parte, quella relativa alla elevazione della retribuzione massima. C'è la seconda parte dell'emendamento Costamagna, che potrebbe forse considerarsi non preclusa, cioè laddove si parla dell'indicizzazione della retribuzione.

ROSOLEN. Ma allora, anche nell'emendamento presentato dal nostro gruppo c'è una parte che riguarda questo argomento!

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei rivolgere un appello a tutti i colleghi, compreso l'ono-

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

revole Costamagna, che penso sia anche sensibile a taluni argomenti.

Il presente provvedimento di legge ha subito già numerosi e certamente non positivi rinvii, e tutti siamo ormai convinti del fatto che occorra ora giungere alla sua approvazione, pur rinunciando a soddisfare alcune giuste richieste, in quanto urgono decisioni che colpiscono gravemente migliaia di lavoratori, che attendono l'approvazione di questo disegno di legge.

Vorrei pertanto che consideraste che l'inserimento dell'articolo 19, relativo al massimale di retribuzione pensionabile in questa sede, è stato previsto soprattutto in funzione della possibilità di utilizzare più adeguatamente lo strumento del pre-pensionamento.

Volutamente — e chi volesse prendere atto del dibattito avutosi al Senato potrà disporre di un'ampia documentazione — si è contenuto sia l'articolo relativo al pre-pensionamento, sia quello relativo al tetto pensionistico a quanto collegabile a questi due momenti. Sappiamo che, in tal modo, non abbiamo risolto il problema del tetto pensionistico, ma riteniamo che esso possa essere rivisto nell'ambito della legge di riforma del settore, che tra breve dovremo esaminare.

BELARDI MERLO. L'aspettiamo all'appuntamento, onorevole ministro!

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei che la sua interruzione fosse un invito rivolto a tutti, per una collaborazione volta all'approvazione di questa legge di riforma: da parte mia c'è, comunque, un impegno a fare il possibile per superare tutti gli eventuali ostacoli che si potranno frapporre a tale approvazione.

Abbiamo dunque deciso di non eliminare uno dei punti più incentivanti per l'approvazione di tale legge di riforma, e di non definire tutto l'argomento del tetto pensionistico, con riguardo ai vari casi, ma di farlo solo per quanto concerne l'utilizzabilità del tetto stesso per lo anno 1981.

Aggiungendo a tutto ciò alcune considerazioni avanzate dal Tesoro (problemi di spesa, eccetera), concludiamo che, se intendiamo varare oggi il disegno di legge in esame, possiamo farlo solo a condizione che tutti gli emendamenti, pur legittimi e fondati, che sono stati presentati sull'articolo, vengano ritirati.

Negli ultimi mesi ho ricevuto tutti coloro che hanno voluto sollevare obiezioni — sulla decorrenza dell'applicazione della legge, sui suoi effetti, anche con riferimento all'attuazione di accordi già intervenuti (FIAT, Montedison) — e posso assicurare che è possibile trovare una adeguata soluzione per quel limitato numero di pratiche che, nel frattempo, sono state definite: è noto, infatti, che nel giro di pochi mesi non si definisce quasi nessuna pratica pensionistica. Abbiamo tuttavia accertato che, sotto il profilo amministrativo, è possibile regolare anche quelle situazioni in cui si potrà registrare un divario tra il momento in cui è stata presentata la domanda di pensione ed il momento in cui entrerà in vigore questo provvedimento di legge: aggiungo che faremo naturalmente tutto il possibile per trovare le opportune forme di adeguamento. La normativa, che approveremo con la riforma del settore delle pensioni, ci consentirà di aggiustare, poi, quello che in questa sede non è possibile aggiustare.

Questa mia dichiarazione vuol essere una constatazione che il problema esiste, ed insieme un impegno, da parte del Governo, a facilitare la soluzione delle situazioni effettivamente emergenti; ma vuol essere anche una preghiera a non voler ulteriormente insistere, in questa sede, sul tema che stiamo esaminando, perché tutti comprendono bene che ciò finirebbe con il bloccare, ancora una volta, l'iter del disegno di legge, cosa che non possiamo permetterci, per le attese notevoli ed urgenti che ci sono al riguardo nel Paese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che abbiamo a suo tempo inviato alla V Commissione bilancio un emenda-

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

mento del relatore Cristofori su questo articolo 19, emendamento circa il quale la medesima Commissione si è pronunciata negativamente: il relatore lo ha, pertanto, ritirato. A questo punto, avvalendomi di una facoltà che ho come presidente, e così sgravando la Commissione dalla responsabilità di pronunce al riguardo, ritengo di dover considerare non proponibili tutti gli altri emendamenti all'articolo 19, in quanto ricadenti nell'ambito del parere negativo espresso dalla V Commissione bilancio sul citato emendamento Cristofori, già ritirato.

Con riferimento, poi, agli emendamenti già ritirati o decaduti, ricordo, per precisione, che sono stati ritirati un emendamento Boffardi ed altri, sostitutivo di talune parole alla terza e quarta riga dell'articolo, ed un altro emendamento Boffardi ed altri di analogo tenore, mentre risulta decaduto, per assenza dei presentatori, un emendamento Sterpa ed altri, aggiuntivo di un comma. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Dichiaro improponibili i seguenti articoli aggiuntivi, presentati dagli onorevoli Sterpa, Bozzi, Biondi, Costa, Altissimo e Zanone in quanto ricadenti nell'ambito del parere negativo già espresso dalla V Commissione bilancio sull'emendamento Cristofori, poi ritirato, all'articolo 19:

ART. 19-bis.

(Rivalutazione del massimale di retribuzione annua pensionabile per gli anni compresi tra il 1° gennaio 1970 ed il 1° gennaio 1981).

« Sia ai fini del ricalcolo della pensione per coloro che abbiano cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 1980, che del calcolo del medesimo trattamento per coloro che cessino l'attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 1981, il massimale di retribuzione annua pensionabile è rivalutato, per gli anni compresi tra il 1° gennaio 1970 ed il 31 dicembre 1980, fino al

raggiungimento di lire 18.500.000, secondo il seguente schema:

1° gennaio 1970	12.783.000
» » 1971	12.961.000
» » 1972	13.161.000
» » 1973	13.537.000
» » 1974	14.238.000
» » 1975	14.860.000
» » 1976	15.455.000
» » 1977	16.109.000
» » 1978	16.763.000
» » 1979	17.210.000
» » 1980	17.752.000
» » 1981	18.500.000 ».

ART. 19-ter.

(Equiparazione del massimale di retribuzione annua imponibile al massimale di retribuzione annua pensionabile).

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 il limite massimo di retribuzione annua, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è equiparato al massimale di retribuzione annua pensionabile ».

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 20.

(Aumento dei trattamenti minimi di pensione).

A decorrere dal 1° gennaio 1981 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell'articolo 14-*quater*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nel-

la legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Propongo la soppressione di tale articolo, che ne riproduce uno identico contenuto nella legge finanziaria già approvata dalla Camera, per evitare il rischio che sia il Senato, dopo l'approvazione della stessa, a sopprimerlo, rinviandoci in seconda lettura il provvedimento in esame.

Gli onorevoli Belardi Merlo, Torri, Lodi Faustini Fustini, Zoppetti, Castelli Migali, Di Corato, Francese, Furia, Ichino, Migliorini, Napoletano, Pochetti, Ramella e Rosolen hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « 188.250, corrispondenti al 30 per cento », *con le altre:* « 207.075, corrispondenti al 33 per cento ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « per l'anno 1981 », *con le altre:* « a partire dal 1° gennaio 1981 ».

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

« A decorrere dal 1° luglio 1981 gli importi previsti dal primo comma sono elevati a lire 207.075 corrispondenti al 33 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria, fermo restando gli ulteriori aumenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980.

Con effetto dal 1° luglio gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di anzianità, vecchiaia e superstiti delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, e a quelli

titolari di pensione di invalidità integrati al minimo che non abbiano raggiunto l'età pensionabile per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sono aumentati di lire 20.000 mensili, fermo restando gli ulteriori aumenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980 ».

TORRI. Prendiamo atto della dichiarazione del presidente a proposito dell'inserimento nella legge finanziaria di un articolo identico a quello al nostro esame. Non possiamo però non rilevare che avevamo presentato a questo articolo due emendamenti che ritenevamo dovessero essere presi in considerazione. Così come è stata affrontata nell'articolo 19 la questione relativa al « tetto » pensionabile, ci sembrava dovesse essere affrontato anche il problema dei minimi di pensione, per non creare una divaricazione tra pensioni minime e quelle massime che superano quel tetto.

Nel prendere, quindi, atto della situazione in cui oggi ci troviamo, ci riserviamo di continuare la nostra battaglia in sede parlamentare per risolvere questa questione.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche io prendo atto delle motivazioni di carattere tecnico-formale per le quali il presidente ha proposto la soppressione dell'articolo 20. Non posso non sottolineare che era questa la sede corretta per approvare la normativa in oggetto. Ritengo che la procedura seguita per trasferire questa materia nella legge finanziaria sia stata scarsamente corretta e straordinariamente impreveduta; non ne sono stato, tra l'altro, neppure interpellato. Non posso ora, tuttavia, che rimettermi alla situazione.

PRESIDENTE. In conseguenza dell'emendamento soppressivo dell'articolo 20 da me presentato, pongo in votazione lo articolo 20.

(È respinto).

L'articolo 20 è pertanto soppresso e conseguentemente risultano preclusi tutti gli altri emendamenti.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 20-bis.

« Con effetto 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1939, n. 153, e all'articolo 9 della legge 30 giugno 1975, n. 160, e loro successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo e il sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Poiché ai successivi articoli 21, 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 21.

*(Assegni familiari
per i lavoratori dello spettacolo).*

Con effetto dal 1° gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

(È approvato).

ART. 22.

(Contributi per i lavoratori marittimi).

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1981 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite, nell'anno 1980, per le predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

(È approvato).

ART. 23.

(Prestazioni termalistiche).

In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.

Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro erogherà le cure idrofangotermaali ai propri assicurati, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Per il finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'anno 1981 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 24.

*(Trattamento straordinario
di integrazione salariale).*

A decorrere dal 1° settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi della azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nella ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « più di 1000 dipendenti » con le altre: « più di 500 dipendenti ».

Aggiungere il seguente comma:

« Ai dipendenti delle aziende commerciali rientranti nel campo di applicazione del presente articolo sono estese le disposizioni previste dal precedente articolo 16 ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A carico delle aziende commerciali ammesse ai benefici di cui al presente articolo, è posto un contributo pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, da versare alla Cassa integrazione guadagni, a partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla pubblicazione della presente legge ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Rosolen, Zoppetti, Torri e Furia hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Con la stessa decorrenza indicata al primo comma del presente articolo è posto a carico delle aziende appaltatrici di servizi di mensa o di ristorazione, delle aziende esercenti attività commerciali che occupino più di mille dipendenti, un contributo dell'1 per cento sulla retribuzione imponibile determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

ROSOLEN. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 24.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 25 e 26 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 25.

(Personale di volo).

Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, la facoltà di riscatto di periodi lavorativi all'estero coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo è ridotto, con decorren-

za dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della prestazione della gestione assicurativa straniera spettante all'interessato relativamente ai periodi lavorativi predetti.

(È approvato).

ART. 26.

(Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione).

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1° febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.

L'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 27.

(Norma transitoria).

Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all'articolo 4, primo

comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 27.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 27.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 28.

(Condono contributivo).

Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 marzo 1981.

Per le imprese, che alla data del 31 marzo 1981, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione controllata.

Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 marzo 1981, ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate, secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286.

Le norme di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.

Gli onorevoli Ramella, Zoppetti, Torri, Furia, Rosolen e Belardi Merlo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 28.

TORRI. Lo ritiriamo, ma voteremo contro l'articolo nel suo complesso in quanto non riteniamo giusto censentire altri condoni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « prorogato dal 30 novembre 1980 », con le altre: « è riaperto fino ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « al 31 marzo 1981 », con le altre: « al 31 maggio 1981 ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « 31 marzo 1981 », con le altre: « 31 maggio 1981 ».

Gli onorevoli Pezzati e Vincenzo Mancini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: « amministrazione controllata », aggiungere

le altre: « o che risultano sottoposte a procedura concorsuale ovvero vivano in stato di crisi, riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, numero 675 ».

Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: « e di quello di cassazione della procedura o dello stato di crisi ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

L'onorevole Cristofori ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « entro il 31 marzo 1981 », con le altre: « entro il 31 maggio 1981 ».

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: « nove rate », con le altre: « sei rate ».

Aggiungere il seguente comma:

« I datori di lavoro, per i quali non sussista l'obbligo della tenuta di libri paga e matricola o di documenti equipollenti, che intendano usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, devono sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità attestante l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai lavoratori interessati ».

Aggiungere il seguente comma:

« Le agevolazioni previste dal presente articolo sono subordinate al versamento dei contributi correnti dal 1° luglio 1980 al 31 marzo 1980 e fino alla scadenza dell'ultima rata ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti del relatore Cristofori ?

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cristofori al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cristofori al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cristofori al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 29.

(*Condono in materia di prestazioni pensionistiche*).

Il termine previsto dall'articolo 28, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riaperto per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte o, comunque, poste in pagamento entro la data di scadenza del nuovo termine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 30.

(*Gestioni commissariali*).

Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori

dello spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981.

I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I commissari ed i Comitati, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all'articolo 5 della citata legge e successive modificazioni.

Gli onorevoli Migliorini, Torri, Zoppetti e Belardi Merlo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 30.

TORRI. Lo ritiriamo e ci riserviamo di presentare un ordine del giorno riguardante identica materia.

BELARDI MERLO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 30 nel suo complesso nel testo del Senato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Gli onorevoli Scaiola, Garocchio e Boffardi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 30-bis.

« Il personale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali in servizio alla data del 3 aprile 1975, in applicazione dei principi sanciti dagli articoli 13, 14, 31 e 41 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cessa dalla iscrizione alla gestione previdenza di detto istituto a partire dalla entrata in vigore della presente legge e consegue il diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio.

I contributi versati dal personale assunto posteriormente al 3 aprile 1975 verranno rispettivamente rimborsati all'Amministrazione dell'INADEL e al personale.

L'articolo 26 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, e l'articolo 8 della legge 14 aprile 1957, n. 759, cessano di avere efficacia per quanto in contrasto con la presente legge unitamente ad ogni altra norma con essa incompatibile ».

BOFFARDI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 31.

(Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei datori

di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 32.

(Riserva di posti nei concorsi indetti dagli enti previdenziali).

Per la durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale riservano, nei pubblici concorsi indetti per l'assunzione di nuovo personale, un quinto dei posti in favore dei dipendenti licenziati dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, recante interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e finanziamento agli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti alla data del 31 dicembre 1979.

La riserva, di cui al comma precedente, non opera nei confronti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa o giustificato motivo o per dimissioni.

Per gli ex dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale aventi titolo alla riserva dei posti, di cui al primo comma del presente articolo, si pre-

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

scinde, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici ivi previsti, dal possesso del requisito del limite massimo di età.

Il relatore, onorevole Cristofori, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Gli onorevoli Migliorini, Torri, Zopetti, Belardi Merlo, Ichino, Rosolen, Furia e Di Corato hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione l'articolo 32 di cui il relatore ed il gruppo comunista hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

Pertanto l'articolo 32 si intende soppresso.

Gli onorevoli Gianni, Napoletano e Pinto hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 32-bis.

(Assunzione di personale dai Centri di elaborazione dati).

L'INPS, nel provvedere al rientro delle procedure di acquisizione dei dati contributivi attualmente appaltate a Centri di elaborazione dati esterni all'Istituto (Services), riserverà un numero di posti, da accertare tramite una commissione composta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, da responsabili dell'INPS e delle organizzazioni sindacali per i lavoratori dei Centri di elaborazione dati (Services) interessati.

I lavoratori aventi diritto, accertati dalla commissione di cui al comma precedente, saranno assorbiti dall'INPS entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge o comunque al momento del recupero delle attività appaltate, in deroga alla legge sui concorsi.

Poiché nessuno dei firmatari è presente s'intende che vi abbiano rinunciato.

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 33.

(Erogazione pensioni ex dipendenti dell'ENAOLI e dell'ONPI).

La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, provvede alla erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di previdenza, in favore del personale ex ENAOLI ed ex ONPI in quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello successivamente collocato a riposo ai sensi del terzo comma dell'articolo 1-*quindices* del decreto-legge agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con diritto al trattamento pensionistico a carico dei fondi medesimi.

Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura, l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazioni.

(È approvato).

ART. 34.

(Assegni familiari ai lavoratori stranieri).

L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

« Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retribuito alle dipen-

denze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità ».

La legge 31 luglio 1956, n. 1035, è abrogata.

Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974.

(È approvato).

ART. 35.

(Assunzione di personale da comandare).

Per gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 marzo 1980, n. 75, l'INPS è autorizzato ad assumere entro tre mesi con le procedure di cui al precedente articolo 1, n. 200 assistenti e n. 100 archivisti dattilografi, da comandare a tal fine presso l'ENPAS a carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso che comunque non potrà essere prorogato oltre il 30 novembre 1981. In attesa dell'espletamento dei concorsi ed entro lo stesso termine di cui sopra, lo INPS delibererà provvedimenti provvisori di comando all'ENPAS per soddisfare le più immediate esigenze di tale ente.

(È approvato).

ART. 36.

(Copertura finanziaria).

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 20 della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1981, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Viscardi e Cristofori hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato il grave stato di disagio di migliaia di lavoratori ai quali non sono stati considerati utili ai fini del trattamento pensionistico i periodi d'integrazione salariali eccedenti il limite massimo previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164;

tenuto conto degli impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della legge 13 agosto 1980, n. 427;

impegna il Governo:

ad impartire immediate direttive affinché l'INPS proceda al ricalcolo delle pensioni maturate a partire dal 14 febbraio 1980 considerando utili ai fini dello stesso tutti i periodi di sospensione dal lavoro per i quali è concessa l'integrazione salariale ordinaria, straordinaria o comunque denominata ed indipendentemente dal fondo di provenienza così come previsto dall'articolo 8 del progetto n. 2282.

0/2282/1/13.

VISCARDI. Ritiriamo questo ordine del giorno, in quanto esso poneva il problema

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

di un'espressione autonoma che è venuta dal dibattito odierno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianchi, Vincenzo Mancini e Cristofori hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

preso atto

del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 8 della proposta di legge n. 2282 inteso a garantire ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'equa commisurazione dei contributi figurativi

impegna il Governo

a garantire ai pubblici dipendenti l'applicazione della norma dopo la cessazione del loro *status* di aspettativa, allorché gli stessi beneficiano della ricostituzione della carriera prevista dalle norme vigenti, e perciò correlando l'accreditamento dei contributi figurativi spettanti nella misura della retribuzione corrispondente alla posizione di carriera conseguita nei singoli periodi a seguito della stessa ricostruzione.

0/2282/5/13.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A dire la verità, mi pare che l'ordine del giorno di cui il Presidente ha dato ora lettura tratti una materia che non attiene alla competenza del ministro del lavoro, perché riguarda il pubblico impiego. Accolgo, comunque, come raccomandazione questo ordine del giorno che, tra l'altro, comporta anche iniziative legislative.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

CRISTOFORI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavigliasso, Cristofori e Carlotto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere nella riforma generale delle pensioni il diritto alla pensione di reversibilità per tutti i coltivatori diretti indipendentemente dal fatto che siano andati in pensione prima del gennaio 1970.

0/2282/2/13.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei osservare che non vedo la ragione per la quale una materia oggetto di possibile iniziativa legislativa parlamentare debba essere sottoposta all'impegno del Governo.

PRESIDENTE. Infatti, a mio avviso, questo ordine del giorno è improponibile.

Gli onorevoli Cavigliasso, Cristofori, Garocchio, Piccoli Maria Santa e Furnari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

tenuto presente che il nuovo massimale annuo di retribuzione pensionabile è stato fissato con il presente provvedimento in lire 18.500.000

impegna il Governo

che a decorrere dal 1° gennaio all'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, esso sia adeguato annualmente, con la disciplina della perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a quello del trattamento minimo.

0/2282/3/13.

Vorrei far osservare ai presentatori che ritengo si tratti, anche in questo caso, di un ordine del giorno improponibile.

CRISTOFORI, *Relatore*. Pur accettando l'interpretazione del presidente, vorrei far osservare che, nel formulare questo ordine del giorno, ci siamo ispirati al testo del progetto Scotti.

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PRESIDENTE. Gli onorevoli Boffardi, Furnari, Pisicchio, Cavigliasso, Piccoli Maria Santa, Cristofori hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

considerato che con l'attuazione degli articoli 12 e 13 del progetto n. 2282 concernente l'«Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica» si prevede il pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e di quelli agricoli direttamente all'INPS, sottraendoli così alla riscossione tramite esattorie,

impegna il Governo

ad attuare ogni misura atta a salvaguardare il diritto al posto di lavoro del personale dipendente da esattorie e dal Consorzio nazionale esattori, garantendo, inoltre l'attuazione degli accordi sindacali sottoscritti in sede ministeriale per realizzare gradualmente, entro il 1983, l'allineamento contrattuale di tutti gli esattoriali,

impegna altresì il Governo

a discutere sollecitamente il disegno di legge di riforma globale di riscossione delle imposte, presentato alla Commissione finanze della Camera dei deputati, attuando, nel contempo, tutti i provvedimenti idonei per garantire un pronto intervento in caso di abbandono di esattorie.

0/2282/10/13.

La Camera,

invita il Governo

a prevedere, nel quadro del piano triennale e in sede di approvazione della riforma previdenziale:

1) la parificazione dei minimi di pensione dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti) con quelli dei lavoratori dipendenti, mediante oneri rapportati alla capacità contributiva dei vari settori, in maniera da mantenerli entro limiti di sopportabilità;

2) un più favorevole rapporto tra trattamenti minimi di pensione e salario medio di fatto degli operai dell'industria;

3) l'allineamento della periodicità della scala mobile per tutti i pensionati a quella dei lavoratori in attività.

0/2282/11/13.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Li accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dei due ordini del giorno?

CRISTOFORI, *Relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cristofori, Ferrare Marte, Furnari, Frasnelli, Rosolen, Garocchio, Pezzati, Boffardi, Cavigliasso, Bianchi, Piccoli Maria Santa, Maroli e Pisicchio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

tenuto conto degli accordi intercorsi tra Governo e forze sindacali e della volontà espressa dallo stesso disegno di legge del Governo sulla riforma pensionistica, in materia di massimale di retribuzione pensionabile;

sottolineato che in coincidenza di vertenze sindacali avvenute nel 1980 i numerosi lavoratori, impiegati e funzionari furono sollecitati a dimettersi per facilitare la soluzione delle vertenze, e, in particolare nel caso FIAT, furono espressi dai Governi affidamenti verbali sulla volontà di facilitare i lavoratori dimissionari;

constatato che si verrebbe a creare una ingiusta penalizzazione con la decorrenza del nuovo tetto in data posteriore al 31 dicembre 1980

invita il Governo

in sede di riforma generale delle pensioni a prevedere la decorrenza del nuovo mas-

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

simale di retribuzione pensionabile alle pensioni liquidate con decorrenza dal 31 dicembre 1979.

0/2282/6/13.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo che l'ordine del giorno sia superato dal disposto dell'articolo 19, approvato poco fa, e a proposito del quale colgo l'occasione, ancora una volta, per interpretarne il contenuto. In esso è detto che per le pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 18.500.000. Ciò vuol dire che per tutti e tre gli anni precedenti è a quel limite che si deve far riferimento per la suddetta determinazione.

FERRARI MARTE. Il nostro intendimento è quello di recuperare la ricostruzione della pensione per coloro che sono andati in pensione dopo il 31 dicembre 1979.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'ordine del giorno ad una riformulazione del medesimo.

CAVIGLIASSO. Desidero esprimere i motivi che mi hanno spinto a presentare questo ordine del giorno. Devo però prima chiarire che il contenuto di tale ordine del giorno ripete il contenuto di un mio emendamento ritirato, quindi non credo che esso possa essere dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. L'articolo 88 del regolamento prevede che non possano essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.

CAVIGLIASSO. Nel corso della discussione io ho dichiarato di ritirare il mio emendamento con la riserva di presentarlo sotto forma di ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo stesso emendamento non era attinente al provvedimento in esame, per cui era improponibile, così come è improponibile ora l'ordine del giorno.

GAROCCHIO. Prendo la parola solo in questo momento solo perché vorrei che rimanesse agli atti che ho votato l'articolo 19 solo per senso di responsabilità da una parte non condividendo la propaganda elettorale personale di qualcuno che non fa parte di questa Commissione, dall'altra condividendo, invece, le preoccupazioni espresse dall'onorevole Rosolen. Per quanto riguarda l'ordine del giorno che ho firmato con l'onorevole Marte Ferrari e con altri, attendo una precisazione del ministro.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accolgo l'ordine del giorno con raccomandazione e con le precisazioni da me date in relazione al riferimento alla decorrenza delle pensioni sulle quali si applicherà, o si dovrebbe applicare, il nuovo tetto dei massimali a decorrere dal primo gennaio 1980.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

FERRARI MARTE. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cristofori, Maroli, Cresco, Gianni, Rosolen, Belardi Merlo, Cuffaro, Torri, Zoppetti e Napoletano hanno presentato il seguente ordine del giorno.

La Camera,

richiamando i contenuti dell'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione al Senato della legge n. 70 del 20 marzo 1975;

in attesa della riforma della ricerca scientifica e della determinazione di adeguate norme per il trattamento economico e normativo del personale degli enti di ricerca che ne consentano la valorizzazione.

VIII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ne professionale e adeguati livelli retributivi e garantiscano lo sviluppo dell'attività e l'efficienza degli enti stessi posti fuori dall'ambito del parastato:

impegna il Governo:

ad effettuare la contrattazione per il personale degli enti di ricerca di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975 con una delegazione in cui siano designati, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, almeno 3 presidenti degli enti di ricerca, integrando la rappresentanza del Governo con il Ministro della ricerca scientifica;

a salvaguardare la peculiarità degli enti di ricerca con particolare riferimento ad un sistema di qualifiche atte a valorizzare la professionalità tecnico-scientifica individuale e collettiva;

a definire, in sede di contrattazione articolata, i problemi particolari concernenti le esigenze funzionali degli enti e una maggiore autonomia delle strutture di ricerca.

0/2282/7/13.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. I firmatari insistono per la votazione?

ROSOLEN. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferrari Marte, Raffaelli Mario e Cresco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

nell'approvare il progetto n. 2282

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 1981 un disegno di legge inteso a:

1) dare una nuova strutturazione alle residue funzioni attualmente devolute all'ENPAS, all'INADEL, all'OPAFS, e all'Istituto postelegrafonici;

2) a disporre la soppressione dell'ENPDEP e al trasferimento all'INPS della prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1939, n. 1436;

impegna altresì il Governo

a fissare nel decreto di nomina dei commissari e dei comitati previsti dall'articolo 30, terzo comma:

1) i compiti dei comitati, che non possono essere di natura burocratica, ma di controllo democratico e politico sulla conduzione degli Enti;

2) la retribuzione spettante ai membri dei comitati che si ritiene debba essere equiparata all'indennità spettante ai presidenti dei rispettivi collegi sindacali;

e a procedere al rinnovo del collegio sindacale dell'ENPAS ormai scaduto, contestualmente alla nomina dei commissari e dei comitati di cui all'articolo 30.

0/2282/9/13.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Debbo dire prima di tutto che non posso assumere impegni su materie che non sono di competenza del Ministero del lavoro. Posso solo dire che taluni problemi possono essere risolti attraverso il concerto del Ministero del tesoro con quello del lavoro e della previdenza sociale. Pertanto posso farmi portavoce delle esigenze manifestate nell'ordine del giorno nelle sedi più opportune e presso i competenti Ministeri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoppetti, Spataro e Boggio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerata la condizione di grave precarietà economica dei dipendenti, già pensionati, del settore zolfifero siciliano avviati al prepensionamento per effetto degli articoli 6 e 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e degli articoli 3 e 6 della legge regionale 25 maggio 1979,

n. 100, i quali, sulla base degli attuali meccanismi che regolano la materia e contemplati in un'apposita convenzione INPS-regione siciliana, vanno in pensione con importi minimi;

rilevato che trattasi di una categoria non numerosa e al tempo stesso benemerita avviata al prepensionamento per volontà del legislatore regionale senza che siano state previste tutte le garanzie in ordine ad un dignitoso trattamento pensionistico

impegna il Governo:

ad adoperarsi sollecitamente affinché, in via amministrativa o tramite provvedimenti legislativi appropriati, venga autorizzato l'INPS a stipulare con l'Assessorato al lavoro della regione siciliana apposita convenzione per consentire, in favore del sopracitato personale, il versamento dell'importo della contribuzione volontaria fino al massimo consentibile a carico della regione, sulla base delle classi di retribuzione quali risultano settimanalmente dall'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto comprensiva degli incrementi contrattuali e di scala mobile, fino al compimento dell'età pensionabile.

0/2282/4/13.

Ritengo che tale ordine del giorno sia improponibile, in quanto di oggetto estraneo al testo approvato: l'oggetto dell'ordine del giorno si collega ad una proposta di legge del gruppo comunista, che ci verrà assegnata in sede legislativa.

ZOPPETTI. Desidereremmo comunque conoscere l'opinione del Governo su questo ordine del giorno.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Potreste trasmettermi il contenuto di questo ordine del giorno come una raccomandazione.

ZOPPETTI. Ritiriamo il nostro ordine del giorno, signor Presidente, aderendo alla sua declaratoria di improponibilità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Migliorini, Zoppetti, Torri e Gianni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

impegna il Governo

a stabilire nel decreto di nomina dei commissari e dei comitati previsti dall'articolo 30, terzo comma, del progetto n. 2282:

1) i compiti dei comitati, che non possono essere di natura burocratica, ma di controllo democratico sulla conduzione degli enti;

2) la retribuzione spettante ai membri dei comitati, che si ritiene debba essere equiparata all'indennità spettante ai presidenti dei rispettivi collegi sindacali.

0/2282/8/13.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accetto come raccomandazione.

MIGLIORINI. Non insistiamo per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

TORRI. Il gruppo comunista, coerentemente con il voto espresso al Senato, esprime un voto di astensione.

È un voto di astensione che ha origine nel fatto che la legge contiene elementi di notevole importanza, che riflettono i contenuti della nostra proposta, da cui la legge n. 2282 ha origine, ma che contiene anche norme contraddittorie, inserite dal Governo e dalla maggioranza.

Soprattutto norme insufficienti e ingiuste come quelle relative all'elevamento dei minimi, che sono stati trasferiti nella legge finanziaria, come quella del prepensionamento, considerata come pensione di anzianità anziché di vecchiaia, e quella del « tetto » che punisce i lavoratori, con massimali elevati, andati in pensione nel corso del 1980.

Desidero ancora rilevare come il rifiuto del Governo e della maggioranza a mi-

surarsi con le proposte del gruppo comunista abbia imposto un *iter* tortuoso alla legge, e ritardato la sua approvazione.

Il voto di oggi sulla legge poteva essere espresso ancora il 13 di marzo, se Governo e maggioranza non avessero imposto il rinvio in secondo esame alla I Commissione affari costituzionali.

Abbiamo sostenuto, allora come oggi, l'accogliabilità delle condizioni poste dalla predetta I Commissione affari costituzionali.

Il voto di oggi dimostra che le posizioni del gruppo comunista erano quelle giuste. La legge poteva essere approvata prima, ed essere migliorata.

Ancora oggi la maggioranza avrebbe tentato di affossare la legge, se non si fosse accettata la sua mutilazione togliendo l'articolo 1 e l'articolo 4, relativi ai concorsi e alla utilizzazione del personale.

Senza questi articoli sarebbe stata approvata una legge che mentre faceva gravare sull'INPS altri compiti, non avrebbe fornito i mezzi e gli strumenti per farvi fronte.

Il rischio della paralisi dell'INPS si sarebbe aggravato.

La ferma iniziativa del gruppo comunista presso la Commissione lavoro ha sventato l'affossamento della legge e ha salvato alcuni dei suoi punti qualificanti.

Sono rimaste tuttavia irrisolte importanti questioni, che avevamo posto con i nostri emendamenti.

Ad essi non abbiamo rinunciato, e sottolineiamo ciò anche con la nostra astensione nel voto finale sulla legge.

Il nuovo appuntamento a cui aspettiamo il Governo è ora sulla legge di riforma, che si ripropone con urgenza sia per risolvere i problemi più generali del riordinamento del sistema pensionistico e della materia previdenziale, sia per sanare le ingiustizie che questa legge numero 2282 lascia aperte, quando addirittura non le apre.

FERRARI MARTE. Dichiaro che il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore del disegno di legge esami-

nato. Naturalmente, conserviamo delle valutazioni critiche che si riferiscono al testo che abbiamo definito e che sono presenti, del resto, anche in taluni ordini del giorno che abbiamo proposto unitamente ad altri gruppi parlamentari. Ciò vuole esprimere una precisa volontà di rendere più funzionale, in prospettiva, questa legge, per avviare le strutture periferiche, rendere concrete le norme che sono state redatte per i concorsi e far divenire più evidente lo snellimento delle procedure, in modo particolare per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia e i supplementi di pensione: questi ultimi, con la presente normativa, ricevono una regolamentazione qualitativamente migliore, in quanto diventeranno parte integrante della pensione, ai fini dei futuri miglioramenti.

Abbiamo oggi approvato l'elevazione del « tetto », che non è indicizzato, e abbiamo introdotto, nel complesso, alcuni miglioramenti: ma ciò non deve farci dimenticare la necessità di affrontare rapidamente l'esame della riforma pensionistica generale, che costituisce uno dei problemi più pressanti che oggi emergono nel nostro paese. Nel dichiarare il nostro voto positivo sul disegno di legge n. 2282, esprimiamo anche l'auspicio che il Senato voglia ratificare al più presto il testo che oggi licenziamo.

CAVIGLIASSO. Esprimo voto favorevole sul disegno di legge che ci accingiamo a votare, anche se permangono le riserve in ordine alla data di decorrenza della elevazione del tetto retributivo, ai fini del calcolo della pensione, in quanto ritengo legittime le richieste dei lavoratori che hanno regolarmente versato (e con essi le aziende) la prevista contribuzione previdenziale sull'intero stipendio.

Solo per i noti motivi di urgenza, riguardanti l'approvazione del provvedimento di legge, esprimo quindi il mio consenso. Ho preso comunque atto della dichiarazione con la quale il ministro ha affermato che la decorrenza per il calcolo del limite massimo di retribuzione an-

nua pensionabile di 18 milioni e 500 mila lire avrà effetto dal 1° gennaio 1978.

Mi riservo ad ogni modo, ove necessario, di presentare, in sede di discussione del disegno di legge di riforma generale delle pensioni, un apposito emendamento in materia, così come in quella sede riaffronterò il discorso della pensione di reversibilità per i coltivatori diretti, avendo in questa occasione ritirato la proposta fatta in tal senso.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non posso non ringraziare tutta la Commissione per aver compiuto questo lavoro di recupero di un provvedimento di legge che è estremamente importante, nel momento in cui si assommano tutta una serie di problemi e di tensioni di natura sociale. Essi trovano una sia pur temporanea e parziale risposta nell'ambito di alcuni degli articoli che sono stati approvati, per quanto riguarda sia i problemi della gestibilità degli accordi fatti quest'anno, sia alcuni aspetti di natura previdenziale, sia talune garanzie di miglioramento dei servizi e delle prestazioni previdenziali.

Mi rendo conto dei limiti del presente provvedimento di legge, che non è certamente del tutto organico; dobbiamo perciò riconfermare la necessità di far seguire ad esso la legge di riforma pensionistica generale, che presto verrà al nostro esame. Concludo auspicando che il Senato possa approvare il testo, che stiamo per votare, entro la prossima settimana.

PRESIDENTE. Il disegno e le proposte di legge saranno immediatamente votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: «Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica» (Approvato dal Senato) (2282).

Presenti e votanti	21
Astenuti	12
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21

(La Commissione approva).

A seguito di tale approvazione, risultano assorbite le concorrenti proposte di legge Cresco ed altri (1066); Ferrari Marte ed altri (1645); Sospiri ed altri (1906); Costamagna ed altri (1976); Longo Pietro ed altri (2015); Cristofori ed altri (2111); Palopoli (2141).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi, Boffardi, Cavigliasso, Cresco, Cristofori, Ferrari Marte, Frasnelli, Furnari, Garocchio, Mancini Vincenzo, Maroli, Olcese, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria Santa, Pisicchio, Raffaelli Mario, Salvatore, Scaiola, Tesini Aristide e Viscardi.

Si sono astenuti:

Belardi Merlo, Castelli Migali, Di Corato, Francese, Furia, Ichino, Lodi Faustini Fustini, Migliorini, Napoletano, Ramella, Torri e Zoppetti.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
